Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 94

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **ROMA - Martedì, 14 aprile 1970** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1969

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1969, n. **1252.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 75. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti:

Letteratura ispano-americana;
Antropologia culturale;
Storia delle dottrine sociali;
Storia delle dottrine politiche;
Filologia medioevale e umanistica;
Epigrafia e istituzioni romane.

Art. 76. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti:

Antropologia culturale;
Storia delle dottrine sociali;
Storia delle dottrine politiche;
Pedagogia comparata;
Filologia medioevale e umanistica.

Art. 82, relativo alle modalità dell'esame di laurea dei corsi di laurea della facoltà di magistero, è modificato nel senso che all'ultimo capoverso viene aggiunto il seguente ultimo comma:

« Per le dissertazioni di laurea vertenti su argomenti di letterature straniere, il candidato deve dare prova di adeguata conoscenza della relativa lingua ».

Art. 87. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di « Ortognatodonzia ».

Art. 89, relativo alle esercitazioni nel corso di laurea in medicina e chirurgia è modificato nel senso che vengono soppressi i seguenti capoversi:

« Corso di fisiologia umana con esercizi di chimica biologica ».

« Corso di patologia generale con esercizi di microbiologia ».

Art. 108. — E' modificato nel senso che il primo capoverso e abrogato e sostituito dal seguente:

« Dopo il primo biennio lo studente dovrà frequentare per due anni, come interno, uno degli istituti di scienze naturali dell'università, o dietro approvazione del preside della facoltà, altro istituto dell'università nel quale attenderà alla elaborazione della tesi di laurea. Durante tale biennio lo studente è tenuto a seguire l'attività didattica che si svolge nell'istituto. L'internato può essere eventualmente svolto presso due istituti diversi, in due anni successivi (uno per ciascun istituto) nel caso che le necessità relative allo svolgimento della tesi di laurea lo richiedano ».

Art. 111. — E' modificato nel senso che dopo il primo capoverso è aggiunto il seguente:

« L'internato può essere eventualmente svolto presso due istituti diversi, in due anni successivi (uno per ciascun istituto) nel caso che le necessità relative allo svolgimento della tesi di laurea lo richiedano ».

Art. 112. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche è aggiunto quello di « Paleontologia dei vertebrati ».

Art. 114. — E' modificato nel senso che il primo capoverso è abrogato e sostituito dal seguente:

« Dopo il primo biennio lo studente dovrà frequentare per due anni come interno uno degli istituti di mineralogia, geologia, geografia fisica e fisica terrestre, o, dietro approvazione del preside della facoltà, altro istituto dell'università, nel quale attenderà alla elaborazione della tesi di laurea. Durante tale biennio lo studente è tenuto a seguire l'attività didattica che si svolge nell'istituto ».

Nello stesso articolo sono soppresse le seguenti parole contenute tra parentesi al secondo capoverso: « (un anno in geologia ed uno in geografia fisica e fisica terrestre; un anno in mineralogia ed uno in geologia; un anno in mineralogia ed uno in fisica terrestre) ».

Art. 119, relativo agli istituti della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è modificato nel senso che i due seguenti istituti: « Istituto e museo di mineralogia e di giacimenti minerari » e « Istituto e museo di petrografia e di geochimica » vengono riuniti in un unico istituto, che assume la seguente denominazione: « Istituto e museo di mineralogia e petrografia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 99. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1969, n. **1253.**

Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio della « Regione orientale della provincia di Como ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta formulata dall'amministrazione provinciale di Como, di concerto con il consiglio di Valle della Valsassina e la relazione dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Como, in data 5 giugno 1968, per la classifica, in comprensorio di bonifica montana, del territorio della « Regione orientale della provincia di Como », della superficie di ha. 48.361;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore per l'agricoltura e per le foreste;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e lo art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Il territorio della « Regione orientale della provincia di Como », della superficie di ha. 48.361 ed il cui perimetro è riportato con una linea di colore verde nella citata corografia su scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto, è classificato comprensorio di bonifica montana ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1969

SARAGAT

SEDATI — NATALI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 94. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1970.

Costituzione del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna » (Triennale di Milano).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 30 luglio 1966 (registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1966), con il quale è stato costituito il consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna » (Triennale di Milano), per la quattordicesima esposizione;

Vista la legge 1° aprile 1949, n. 118, relativa alla riorganizzazione dell'ente;

Visto l'art. 4 dello statuto dell'ente anzidetto, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 agosto 1938;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione del nuovo consiglio di amministrazione per la quindicesima esposizione triennale;

Viste le designazioni a tal fine formulate, ai sensi dell'art. 3 della menzionata legge 1° aprile 1949, n. 118;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna » (Triennale di Milano) è costituito, per la quindicesima esposizione, dai signori:

Brindisi prof. Remo, Limido ing. Luigi, Pillitteri Paolo, Cerquetti Enea, Rossi pitt. V. Attilio, Mattiotti avv. Luigi, Forti avv. Bruno e Pini dott. Giovanni, designati dal comune di Milano;

Gazzola prof. Piero e Moretti arch. Luigi, designati dal Ministero della pubblica istruzione;

Valle prof. dott. ing. Cesare e Gardella prof. architetto Ignazio, designati dal Ministero dei lavori pubblici;

De Carli prof. arch. Carlo e Mercanti dott. Mauro, designati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Guidotti dott. Emiliano, designato dal Ministero degli affari esteri;

Lugli dott. arch. Piero Maria, designato dal Consiglio nazionale degli architetti;

De Poli Paolo, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in rappresentanza degli artigiani;

Sciavarrello Nunzio, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in rappresentanza degli artisti;

Crema prof. Luigi, designato dall'Istituto lombardo accademia di scienze e lettere.

Art. 2.

Il sig. Paolo Pillitteri è nominato presidente del predetto consiglio di amministrazione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1970

SARAGAT

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1970
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 312

(3348)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 gennaio 1970.

Designazione del coadiutore del capo dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica nelle funzioni di segreteria del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 194 della legge 22 aprile 1941, n. 633;

Visto l'art. 2 del proprio decreto del 20 febbraio 1968, con cui è stato ricostituito il comitato consultivo permanente per il diritto d'autore per il quadriennio 1968-1971;

Vista la deliberazione del presidente del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore del 15 marzo 1968, con cui in seno al comitato stesso sono state costituite, a norma dell'art. 193 della legge 22 aprile 1941, n. 633, due commissioni speciali;

Visto il proprio decreto 22 marzo 1968, con il quale il dott. Giancarlo Giglioli e il dott. Maurizio Meloni sono stati designati a coadiuvare il capo dell'ufficio della proprietà letteraria artistica e scientifica nelle funzioni di segreteria del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore;

Considerato che il dott. Giancarlo Giglioli è cessato dal servizio e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione;

Ritenuta la necessità di sostituire il dott. Giancarlo Giglioli con il dott. Claudio Ferro Luzzi, funzionario in servizio presso l'ufficio della proprietà letteraria artistica e scientifica;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, e la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Il dott. Claudio Ferro Luzzi è designato a coadiuvare il capo dell'ufficio della proprietà letteraria artistica e scientifica nelle funzioni di segreteria del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore in sostituzione del dott. Giancarlo Giglioli, cessato dal servizio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1970

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1970
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 268

(2914)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 febbraio 1970.

Costituzione del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna » (Triennale di Milano).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 1966, con il quale è stato costituito il collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna » (Triennale di Milano), per la quattordicesima esposizione;

Vista la legge 1° aprile 1949, n. 118, relativa alla riorganizzazione dell'ente;

Ritenuto di dover procedere, a norma dell'art. 4 della citata legge, alla costituzione del nuovo collegio dei revisori dei conti per la quindicesima esposizione triennale;

Viste le designazioni a tal fine formulate, ai sensi dello stesso art. 4;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna » (Triennale di Milano) è così costituito per la quindicesima esposizione:

Revisori effettivi:

1) Ceriati dott. Gino, designato dal Ministero del tesoro;

2) Pancrazi dott. Gino, designato dal Ministero della pubblica istruzione;

3) Pasquali arch. Alessandro, designato dal comune di Milano.

Revisori supplenti:

1) Bianchi rag. Riccardo, designato dal Ministero del tesoro;

2) Lorè rag. Antonio, designato dal comune di Milano.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1970

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1970
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 311

(3347)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Este.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Padova per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 2 dicembre 1967, ha proposto, ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, di estendere il vincolo di tutela esistente sul colle soprastante l'abitato del comune di Este alla zona situata sul versante occidentale di detta altura;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Este;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dalla società E. Zillo e C., che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta che forma un tutto unico con la limitrofa nella quale sorge il colle sovrastante l'abitato di Este, fra i più notevoli dei Colli Euganei ha notevole interesse pubblico perchè in essa la bellezza della natura si fonde armoniosamente con la espressione artistica del lavoro umano sì da costituire un caratteristico quadro di rilevante valore estetico;

Decreta:

La zona situata sul versante occidentale del colle soprastante l'abitato del comune di Este ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

partendo dal mappale 122 del foglio XI sezione Este comune Este, segue la strada comunale S. Stefano, quindi la strada statale n. 247 «Riviera» fino al map-

pale 100 del foglio VIII, poi corre lungo la strada vicinale Caselle comprendente i mappali 100, 99, 245, 102, 171, 72, 170, 168, 73 del citato foglio VIII sezione Este comune Este e ancora lungo il « Rio il Calto » comprendendo i mappali nn. 73, 169, 74, 138, taglia quindi i mappali 138, 77, 87, 77, 80, 77, 81, comprende il 176 e parzialmente il n. 83, sempre del foglio VIII sezione Este comune Este; corre quindi lungo il confine dei compresi mappali nn. 90, 243, 244, 98 di detto foglio e quindi lungo la strada vicinale Palazzo del Principe (comprendendo i mappali 36, 37, 41, 42, 41, 54, 265 del foglio XI) fino al confine della citata zona già vincolata e quindi lungo il medesimo sino all'incrocio con la menzionata strada comunale S. Stefano (all'altezza del mappale 122 foglio XI sezione Este comune Este).

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Padova.

La soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Este provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 12 marzo 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Padova

Verbale della seduta del 2 dicembre 1967

A seguito di convocazione stabilita dal proprio presidente — d'intesa con il competente soprintendente ai monumenti medioevali e moderni — si è riunita il giorno 2 dicembre 1967, alle ore 8.30, presso il palazzo della provincia di Padova, la commissione per la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali della provincia di Padova.

(*Omissis*).

Il presidente invita la commissione alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno:

« Ampliamento del vincolo già esistente sul colle sovrastante l'abitato comunale di Este ».

(*Omissis*).

La commissione all'unanimità delibera di proporre al Ministero della pubblica istruzione — ad integrazione del provvedimento ministeriale richiamato in premessa — l'estensione, a sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nonchè dell'art. 9 del relativo regolamento in data 3 giugno 1940, n. 1357, del vincolo di tutela esistente sul colle soprastante l'abitato comunale di Este, alla zona situata sul versante occidentale di detta altura — zona delimitata nell'allegata planimetria facente parte del presente verbale dalla linea identificata come segue:

partendo dal mapp. 122 del foglio XI sezione Este comune Este, segue la strada comunale S. Stefano, quindi la strada statale n. 247 « Riviera » fino al mappale 100 del foglio VIII, poi corre lungo la strada vicinale Caselle comprendendo i mappali 100, 99, 245, 102, 171, 72, 170, 168, 73 del citato foglio VIII sezione Este comune Este e ancora lungo il « Rio il Calto » comprendendo i mappali nn. 73, 169, 74, 138, taglia quindi i mappali 138, 77, 87, 77, 80, 77, 81, comprende il 176 e parzialmente il n. 83, sempre del foglio VIII sezione Este comune Este; corre quindi lungo il confine dei compresi mappali nn. 90, 243, 244, 98 di detto foglio e quindi lungo la strada vicinale Palazzo del Principe (comprendendo i mappali 36, 37, 41, 42, 41, 54, 265 del foglio XI) fino al confine della citata zona già vincolata e quindi lungo il medesimo sino all'incrocio con la menzionata strada comunale S. Stefano (all'altezza del mappale 122 foglio XI, sezione Este comune Este).

(*Omissis*).

(2801)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1970.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da brucellosi bovina » della provincia di Trieste.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1968;

Vista la nota 1/18-142 del 5 marzo 1970, con la quale il veterinario provinciale di Trieste chiede per tale provincia il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da brucellosi bovina »;

Considerato che dalla predetta nota risulta che il tasso di infezione brucellare rilevato negli allevamenti bovini del territorio sopra citato è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Trieste è dichiarato « ufficialmente indenne da brucellosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1970

Il Ministro: RIPAMONTI

(3342)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1970.

Esistenza di stato di crisi nel mercato delle arance dolci.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento n. 158/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, relativo all'applicazione delle norme di qualità ai prodotti ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 159/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal consiglio dei Ministri della Comunità economica europea contenente disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, e successive modifiche;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 81, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 268;

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622, relativa all'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge 27 luglio 1967, n. 622, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1968, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1053, recante disposizioni per l'applicazione dei regolamenti comunitari nei settori delle materie grasse di origine vegetale, degli ortofrutticoli

e degli agrumi, ed in particolare l'art. 10 con il quale viene stabilito che le disposizioni del decreto-legge n. 80 e della legge n. 622 sopracitati si applicano anche per l'anno 1970;

Visto il regolamento n. 2335/69, adottato dal consiglio dei Ministri delle Comunità europee in data 25 novembre 1969, che fissa il prezzo di base ed il prezzo di acquisto per le arance dolci per la campagna 1969-70;

Visto il regolamento n. 2430/69, adottato dalla commissione delle Comunità europee in data 5 dicembre 1969 che fissa i coefficienti di adattamento da applicare al prezzo di acquisto previsto per le arance dolci dal regolamento n. 2335/69 del consiglio dei Ministri delle Comunità europee;

Visto il regolamento n. 926/67, adottato dalla commissione della Comunità economica europea in data 29 novembre 1967, che fissa l'elenco dei mercati rappresentativi alla produzione per le arance dolci;

Visto il regolamento n. 2074/68, adottato dalla commissione delle Comunità europee in data 19 dicembre 1968 che modifica l'elenco dei mercati rappresentativi alla produzione per le arance dolci;

Visto il decreto ministeriale del 19 gennaio 1970 che fissa per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 1970 il prezzo di acquisto delle arance dolci che saranno oggetto di intervento in caso di crisi grave;

Visti il decreto ministeriale 21 febbraio 1970 con il quale è stata accertata l'esistenza di una situazione di crisi nel mercato delle arance dolci ed il decreto ministeriale 20 marzo 1970 che dichiara la cessazione dello stato di crisi nel mercato stesso;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1970 con il quale l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo è stata autorizzata a concedere il contributo a favore delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli che effettuano le operazioni di ritiro delle arance dolci dalla vendita;

Considerato che le quotazioni delle arance dolci sono risultate, per tre giorni di mercato consecutivi, nuovamente inferiori al prezzo di acquisto maggiorato dell'importo del 15 % del prezzo di base;

Decreta:

Articolo unico

E' accertata l'esistenza di una situazione di crisi nel mercato delle arance dolci.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo rimane autorizzata a concedere il contributo di cui al decreto ministeriale 24 febbraio 1970 secondo i criteri e le modalità ivi previsti.

Roma, addì 4 aprile 1970

Il Ministro: NATALI

(3346)

DECRETO PREFETTIZIO 16 marzo 1970.

Costituzione del consiglio provinciale di sanità di Brescia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Considerato che è scaduto per compiuto triennio il consiglio provinciale di sanità;

Ritenuto di dover far luogo al rinnovo del predetto consesso;

Viste le designazioni degli enti interessati per quanto concerne i componenti non di diritto;

Sentito il medico provinciale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il consiglio provinciale di sanità per il triennio 1970-1973 è così costituito:

il prefetto, presidente;
il medico provinciale;
il veterinario provinciale;
il presidente del tribunale di Brescia;
l'ingegnere capo del genio civile;
l'ispettore capo ufficio provinciale dell'agricoltura;
il direttore dell'ispettorato provinciale del lavoro;
il direttore dell'ospedale militare;
l'ufficiale sanitario del comune di Brescia;
Benatti dott. Giorgio, medico condotto;
il direttore della sezione medico-micrografica del laboratorio d'igiene e profilassi;
il direttore della sezione chimica del laboratorio d'igiene e profilassi;
il presidente dell'amministrazione degli spedali civili di Brescia;
Peretti prof. Mario, direttore sanitario degli spedali civili di Brescia;
Beltrametti prof. Luigi, primario medico degli spedali civili di Brescia;
Pozzan prof. Angelo, primario chirurgo degli spedali civili di Brescia;
Abba dott. prof. Cesare, pediatra;
Fada sen. dott. prof. Annibale, medico;
Paroli dott. Mauro, medico;
Secchi Villa avv. Adriano, esperto in materie amministrative;
Bargnani dott. ing. Ghelfino, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;
Lechi dott. ing. Antonio, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed in edilizia ospedaliera;
Padula prof. Fabrizio, presidente dell'ordine dei medici;
Barni dott. Giorgio, rappresentante dell'ordine dei veterinari;
Altadonna Seneci dott. Renzo, presidente dell'ordine dei farmacisti;
Cominelli ostetrica cav. Cristina Vittoria, presidente del collegio delle ostetriche;
Catoni A.S.V. Maria Teresa, presidente del collegio delle infermiere professionali;
Piloni Enzo, presidente del collegio dei tecnici di radiologia medica;
Sardiani dott. Bruno, direttore dell'I.N.P.S.;
Fabretti dott. Leopoldo, rappresentante dell'I.N.A.I.L.;
Guzzi dott. Mario, rappresentante dell'I.N.A.M.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Beniamino De Gioia, funzionario del Ministero della sanità.

Brescia, addì 16 marzo 1970

Il prefetto: SALERNO

(2836)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Cles ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 300.10.III.83/3-3489 del 20 gennaio 1970 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Cles (Trento) è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale medesimo ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(2812)

Autorizzazione all'ospedale civile di S. Daniele del Friuli ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 300.10.III.86/8-3466 in data 20 gennaio 1970 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di S. Daniele del Friuli (Udine) è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(2813)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Siracusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1970, la provincia di Siracusa viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.575.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3214)

Autorizzazione al comune di Boscotrecase ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1970, il comune di Boscotrecase (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 101.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3215)

Autorizzazione al comune di Castelluccio Inferiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1970, il comune di Castelluccio Inferiore (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 752.547, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3216)

Autorizzazione al comune di Castelluccio Superiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1970, il comune di Castelluccio Superiore (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.612.989, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3217)

Autorizzazione al comune di San Giovanni Rotondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1970, il comune di San Giovanni Rotondo (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 157.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3218)

Autorizzazione al comune di Fondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1970, il comune di Fondi (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3219)

Autorizzazione al comune di Albano di Lucania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1970, il comune di Albano di Lucania (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.514.249, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3220)

Autorizzazione al comune di Anzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1970, il comune di Anzi (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.753.048, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3221)

Autorizzazione al comune di Carbone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1970, il comune di Carbone (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.579.887, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3222)

Autorizzazione al comune di Campomaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1970, il comune di Campomaggiore (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.362.012, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3223)

Autorizzazione al comune di Brienza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1970, il comune di Brienza (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.755.951, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3224)

Autorizzazione al comune di Brindisi di Montagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1970, il comune di Brindisi di Montagna (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.800.114, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3225)

Autorizzazione al comune di Calvello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1970, il comune di Calvello (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.667.706, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3226)

Autorizzazione al comune di Calvera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1970, il comune di Calvera (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.717.372, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3227)

Autorizzazione al comune di Acerenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1970, il comune di Acerenza (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.518.696, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3228)

Autorizzazione al comune di Avigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1970, il comune di Avigliano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.349.194, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3229)

Autorizzazione al comune di Armento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1970, il comune di Armento (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.583.075, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3230)

Autorizzazione al comune di Balvano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1970, il comune di Balvano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.541.752, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3231)

Autorizzazione al comune di Barile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1970, il comune di Barile (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.504.394, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3232)

Autorizzazione al comune di Sant'Apollinare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1970, il comune di Sant'Apollinare (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.637.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3233)

Autorizzazione al comune di Piglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1970, il comune di Piglio (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.462.705, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3234)

Autorizzazione al comune di Pescosolido ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1970, il comune di Pescosolido (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.718.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3235)

Autorizzazione al comune di Pico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1970, il comune di Pico (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.524.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3236)

Autorizzazione al comune di Posta Fibreno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1970, il comune di Posta Fibreno (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.584.195, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3237)

Autorizzazione al comune di Pontecorvo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1970, il comune di Pontecorvo (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 95.012.786, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3238)

Autorizzazione al comune di Pignataro Interamna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1970, il comune di Pignataro Interamna (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.587.183, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3239)

Autorizzazione al comune di Fontechiari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1970, il comune di Fontechiari (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.154.216, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3240)

Autorizzazione al comune di Esperia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1970, il comune di Esperia (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.969.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3241)

Autorizzazione al comune di Fontana Liri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1970, il comune di Fontana Liri (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.472.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3242)

Autorizzazione al comune di Alatri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1970, il comune di Alatri (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3243)

Autorizzazione al comune di Baragiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1970, il comune di Baragiano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.511.632, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3244)

Autorizzazione al comune di Patrica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1970, il comune di Patrica (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.854.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3245)

Autorizzazione al comune di Pastena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1970, il comune di Pastena (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.783.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3246)

Autorizzazione al comune di Paliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1970, il comune di Paliano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.511.555, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3247)

Autorizzazione al comune di Morolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1970, il comune di Morolo (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.487.218, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3248)

Autorizzazione al comune di Gallinaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1970, il comune di Gallinaro (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.309.195, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3249)

Autorizzazione al comune di Fumone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1970, il comune di Fumone (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.975.091, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3250)

Autorizzazione al comune di Santopadre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1970, il comune di Santopadre (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.620.388, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3251)

Autorizzazione al comune di Vallecorsa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1970, il comune di Vallecorsa (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.072.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3252)

Autorizzazione al comune di Torrice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1970, il comune di Torrice (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.658.447, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3253)

Autorizzazione al comune di Torre Cajetani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1970, il comune di Torre Cajetani (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.991.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3254)

Autorizzazione al comune di Supino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1970, il comune di Supino (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.533.084, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3255)

Autorizzazione al comune di Strangolagalli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1970, il comune di Strangolagalli (Frosinone) viene autorizzato ad assumemere un mutuo di L. 3.368.896, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3256)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 69

Corso dei cambi del 13 aprile 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	629 —	629 —	629,04	629 —	628,97	629 —	629 —	629 —	629 —	629 —
Dollaro canadese	586,05	586 —	586 —	586,05	585,75	586,05	586,12	586,05	586,05	586,10
Franco svizzero	146,24	146,21	146,25	146,2050	146,20	146,24	146,215	146,2050	146,24	146,22
Corona danese	83,84	83,82	83,85	83,84	83,80	83,84	83,83	83,84	83,84	83,81
Corona norvegese	88,09	88,09	88,10	88,09	88,10	88,09	88,09	88,09	88,09	88,08
Corona svedese	121,03	121,02	121,03	121,025	121 —	121,03	121,03	121,025	121,03	121,01
Fiorino olandese	173,17	173,25	173,32	173,265	173,20	173,17	173,255	173,265	173,17	173,22
Franco belga	12,65	12,655	12,6650	12,661	12,64	12,65	12,661	12,661	12,65	12,65
Franco francese	113,61	113,65	113,68	113,65	113,60	113,64	113,65	113,65	113,61	113,62
Lira sterlina	1513,25	1513,70	1514,05	1513,70	1513,75	1513,25	1513,75	1513,70	1513,25	1512,70
Marco germanico	172,45	172,60	172,70	172,675	172,45	172,45	172,68	172,675	172,45	172,56
Scellino austriaco	24,30	24,30	24,30	24,3030	24,25	24,30	24,302	24,3030	24,30	24,30
Escudo portoghese	22,09	22,09	22,10	22,085	22,10	22,09	22,0925	22,085	22,09	22,09
Peseta spagnola	9,01	9,01	9,0150	9,015	9 —	9,01	9,0145	9,015	9,01	9,01

Media dei titoli del 13 aprile 1970

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	95,025
Redimibile 3,50 % 1934	99,025
» 3,50 % (Ricostruzione)	79,35
» 5 % (Ricostruzione)	92,65
» 5 % (Riforma fondiaria)	86,95
» 5 % (Città di Trieste)	92,20
» 5 % (Beni esteri)	84,675
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	84,025
» 5,50 % » » 1968-83	87,75
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	96,70
» » » 5,50 % 1976	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,30
» » » 5,50 % 1977	99,65
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	98,675
» 5 % (» 1° aprile 1973)	94,50
» 5 % (» 1° aprile 1974)	93,175
» 5 % (» 1° aprile 1975)	91,925
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	91,45
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	91,05
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 aprile 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA	629 —
Dollaro canadese	586,085
Franco svizzero	146,21
Corona danese	83,835
Corona norvegese	88,09
Corona svedese	121,027
Fiorino olandese	173,26
Franco belga	12,661
Franco francese	113,65
Lira sterlina	1513,725
Marco germanico	172,677
Scellino austriaco	24,302
Escudo portoghese	22,089
Peseta spagnola	9,015

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per l'ammissione alla prima classe dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1970-71

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto le norme sul reclutamento e sull'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314. e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 13 febbraio 1936, n. 448, concernente la precedenza nell'ammissione ai corsi regolari dell'Accademia aeronautica agli allievi dei collegi militari che abbiano conseguito la maturità classica e scientifica;

Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220 e successive aggiunte e modificazioni, sull'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, sull'ordinamento dell'Accademia aeronautica;

Visto il regio decreto 29 marzo 1943, n. 388, concernente provvedimenti a favore dell'Opera nazionale figli aviatori;

Visto il decreto luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 568, concernente le norme per la validità degli studi compiuti presso l'Accademia aeronautica ai fini del conseguimento della laurea in ingegneria;

Visto la legge 10 ottobre 1950, n. 877, concernente il trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica e successive modificazioni;

Visto la legge 5 luglio 1952, n. 989, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Visto la legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico;

Visto la legge 27 ottobre 1963, n. 1431, concernente il riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Visto la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autentificazione di firme;

Visto la legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente provvedimenti urgenti per l'università;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di allievi ufficiali in servizio permanente effettivo della Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, e del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, alla prima classe dei corsi dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1970-71.

I posti messi a concorso sono i seguenti:

150 per l'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale;

20 per il Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

I concorrenti saranno sottoposti:

1) se partecipanti al concorso per l'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale:

a) ad una visita psicofisiologica;

b) ad una prova scritta di composizione italiana;

c) ad una prova orale di matematica;

d) ad un prova facoltativa di lingua estera, limitatamente a non più di due lingue, tra le seguenti: inglese, tedesco, spagnolo e francese;

e) a prove attitudinali;

2) se partecipanti al concorso nel Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri:

a) ad una visita psicofisiologica;

b) ad una prova scritta di composizione italiana;

c) ad una prova orale di matematica;

d) ad una prova facoltativa di lingua estera, limitatamente a non più di due lingue tra le seguenti: inglese, tedesco, spagnolo e francese.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

A tale concorso sono ammessi i cittadini italiani (o coloro che si trovino nelle condizioni di poter acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555) con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 22° alla data del 31 ottobre 1970;

b) abbiano, se minorenni, il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela, per contrarre l'arruolamento volontario nell'Aeronautica militare;

c) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale ed appartengano a famiglie di cui sia accertata la onorabilità, secondo il giudizio del Ministero della difesa;

d) non siano stati mai espulsi da istituti d'istruzione dello Stato, ovvero avendo già appartenuto all'Accademia aeronautica, non ne siano stati comunque dimessi;

e) siano celibi o vedovi senza prole;

f) posseggano o siano in grado di conseguire nella sessione di esami del 1970 uno dei seguenti titoli di studio presso una scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta:

1) se partecipanti al concorso per l'Arma aeronautica ruolo naviganti normale:

diploma di maturità classica, scientifica o artistica di 2ª sezione; licenza liceale rilasciata dalla sezione classica, scientifica o moderna della scuola europea;

diploma di abilitazione tecnica industriale, nautica, commerciale, agraria o per geometri;

diploma di perito aziendale e corrispondente in lingue estere;

diploma di perito per il turismo;

diploma di abilitazione magistrale;

2) se partecipanti al concorso per il Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri:

di un titolo di studio valido per l'iscrizione ai corsi di laurea in ingegneria, ai sensi della legge 11 dicembre 1969, numero 910;

g) siano infine in possesso:

1) se partecipanti al concorso per l'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale:

dello sviluppo organico e dell'attitudine psicofisiologica necessaria per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota militare di aeroplano (vedi allegato 3);

2) se partecipanti al concorso per il Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri:

della idoneità fisica e dell'attitudine psicofisiologica richiesta per il servizio quale ufficiale in S.p.e. del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri (vedi allegato 4).

Art. 3.

L'ammissione di giovani che siano iscritti alla leva mare o che abbiano già concorso alla predetta leva e che siano in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando è subordinata al preventivo nulla osta della competente Capitaneria di Porto.

Art. 4.

Domanda provvisoria

Coloro che aspirano ad essere ammessi al concorso dovranno far pervenire al più presto e comunque entro il 60° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, a mezzo lettera raccomandata indirizzata al comando Accademia aeronautica - Ufficio concorsi - 80078 Pozzuoli (Napoli), una domanda provvisoria redatta in carta libera debitamente firmata. Per i candidati minorenni la domanda dovrà essere vistata da chi esercita la patria potestà o la tutela.

I militari dovranno inoltrare la domanda tramite il comando da cui dipendono. I comandi interessati allegheranno o faranno seguire, altresì, un rapporto informativo in duplice copia.

Nella predetta domanda provvisoria, che dovrà essere compilata scrupolosamente secondo lo schema di cui all'allegato 2, i candidati dovranno dichiarare:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune nelle cui liste elettorali siano iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne riportate;

e) il titolo di studio posseduto o che potranno conseguire entro la sessione dell'anno in corso. I candidati già in possesso del titolo di studio dovranno specificare in quale anno e in quale sessione essi lo abbiano conseguito;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) di essere celibi o vedovi senza prole.

I candidati, tenuto conto del titolo di studio posseduto, dovranno altresì precisare se intendono partecipare al concorso per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica oppure per il ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico. I candidati che ne posseggano i requisiti potranno partecipare al concorso in entrambi i ruoli, presentando due distinte domande.

I candidati che per il titolo di studio posseduto o da conseguire possono essere ammessi soltanto al concorso per il ruolo naviganti ed omettono di indicarlo sulla domanda, saranno ammessi d'ufficio al concorso in detto ruolo.

I candidati dovranno altresì indicare la lingua o le lingue estere nelle quali desiderano sostenere l'esame o gli esami facoltativi.

Nella domanda i candidati dovranno indicare il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia con il relativo numero di codice postale; essi dovranno inoltre notificare le successive eventuali variazioni mediante apposita lettera raccomandata.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alla visita psicofisiologica od alle prove d'esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo in tempo utile della comunicazione di cambio di domicilio.

Il comando accademia non assume inoltre alcuna responsabilità in caso di ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di convocazione dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito. Per quelle domande pervenute entro i termini stabiliti, ma che risultassero formalmente irregolari, il comando accademia aeronautica, a suo giudizio discrezionale insindacabile, ha la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

I candidati che, all'atto della presentazione della domanda provvisoria, non siano ancora in possesso del prescritto titolo di studio, dovranno, non appena possibile, dare comunicazione al comando accademia dell'avvenuto conseguimento del titolo di studio stesso.

L'ammissione al concorso di coloro che abbiano conseguito un titolo di studio estero resta subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero della pubblica istruzione, della equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli di cui all'art. 2, lettera *f*).

A tale fine coloro che abbiano conseguito un titolo di studio estero dovranno allegare alla domanda provvisoria il diploma originale nonchè il programma degli studi compiuti.

Coloro che non abbiano ancora conseguito il predetto titolo dovranno allegare alla domanda provvisoria un certificato della competente autorità scolastica estera attestante che essi si trovano nella condizione di poter conseguire in tempo utile tale titolo di studio ed allegare inoltre il programma degli studi compiuti e di quelli da compiere.

I documenti di cui sopra dovranno essere muniti delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici e consolari.

Art. 5.
Visita psicofisiologica

A cura del comando accademia i candidati che avranno fatto pervenire la domanda provvisoria, saranno invitati a presentarsi presso il più vicino istituto medico legale dell'Aeronautica militare per essere sottoposti a visita psicofisiologica (Milano - Roma - Napoli).

Le visite avranno inizio, presumibilmente, nella seconda quindicina del mese di aprile. Sarà cura del comando Accademia aeronautica comunicare tempestivamente ai candidati la data e la sede dell'istituto presso il quale si svolgerà la predetta visita psicofisiologica.

I candidati che risultino non idonei per infermità o imperfezioni presumibilmente suscettibili di rapida guarigione, riceveranno dal direttore dell'istituto medico legale comunicazioni del giudizio diagnostico relativo all'infermità responsabile della temporanea inabilità.

In tali casi, qualora gli interessati ne facciano esplicita domanda all'istituto stesso entro un termine massimo di cinque giorni, potranno essere autorizzati a presentarsi a nuova visita, dopo essersi assoggettati in sede privata, e sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità, al trattamento terapeutico del caso.

A tale visita i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità valido (tessera di riconoscimento oppure fotografia recente autenticata da un notaio o dal segretario comunale).

Per i candidati partecipanti al concorso nell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, l'istituto medico legale accerterà che essi siano in possesso dei requisiti di cui alla lettera *g*) n. 1) del precedente art. 2, mentre per i candidati al concorso nel Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, l'istituto accerterà che essi siano in possesso della idoneità di cui alla lettera *g*) n. 2) dello stesso art. 2.

I candidati partecipanti al concorso in entrambi i ruoli che risultino in possesso dei requisiti di cui alla lettera *g*) n. 1) del precedente art. 2, si intendono in possesso della idoneità di cui alla lettera *g*) n. 2) dello stesso art. 2.

I candidati partecipanti al concorso in entrambi i ruoli che alla visita non risultino in possesso dei requisiti di cui alla lettera *g*) n. 1) del citato art. 2, ma risultino invece in possesso della idoneità di cui alla letetra *g*) n. 2) dell'art. 2 stesso, saranno ammessi al concorso soltanto nel ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico.

Contro il risultato della visita non è ammesso appello. I candidati dichiarati non idonei saranno eliminati dal concorso.

Gli assenti a visita saranno parimenti esclusi dal concorso,

Art. 6.
Prove attitudinali

I candidati al ruolo naviganti risultati idonei in sede di visita psicofisiologica verranno sottoposti prima degli esami orali a prove attitudinali intese ad accertare le loro capacità caratterologiche ai fini dell'esercizio delle funzioni di ufficiale pilota in servizio permanente effettivo.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità riportato nelle predette prove è definitivo. I candidati giudicati non idonei saranno pertanto eliminati dal concorso.

Art. 7.
Viaggi dei candidati

I concorrenti, muniti di lettera o telegramma di convocazione del comando Accademia per la visita psicofisiologica, per le prove scritte e orali e per l'inizio del corso si presenteranno al più vicino presidio aeronautico o comando carabinieri per ottenere il rilascio dello scontrino di 1ª classe per riduzione a tariffa militare (n. 6 per viaggio di servizio) sulle ferrovie dello Stato.

Fermo restando il beneficio della riduzione a tariffa militare per tutti i concorrenti, sia per i viaggi di andata che per quelli di ritorno, a coloro che saranno ammessi in accademia in qualità di vincitori del concorso verranno integralmente rimborsate le spese di viaggio sulle ferrovie dello Stato, dietro presentazione dei biglietti ferroviari, accompagnati dalle relative lettere di convocazione.

I militari di truppa dovranno presentarsi in Accademia muniti di foglio di aggregazione.

Art. 8.
Domanda definitiva

I candidati dovranno far pervenire entro il 12 agosto 1970 a mezzo raccomandata e direttamente al Comando accademia - Ufficio concorsi - 80078 Pozzuoli (Napoli), la domanda definitiva di ammissione al concorso, redatta su carta legale da L. 400 (secondo lo schema dell'allegato 5).

La predetta domanda definitiva dovrà contenere le dichiarazioni e indicazioni già previste dall'art. 4 del presente decreto per la domanda provvisoria.

Si applicano alla domanda definitiva le disposizioni previste dall'art. 4 predetto, in materia di notificazione del recapito dei candidati, data di arrivo delle domande, regolarizzazione delle domande formalmente irregolari.

La domanda definitiva dovrà essere firmata in calce dal candidato e, se questi è minorenne, anche da chi esercita la patria potestà o la tutela.

Le firme apposte in calce alla domanda definitiva (e per i minorenni anche quella di chi esercita la patria potestà o la tutela) dovranno essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per la firma dei dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio; la firma di coloro che risiedono all'estero potrà essere autenticata dalle autorità consolari.

Per i candidati che siano militari è sufficiente il visto del comandante del Corpo, fermo restando l'obbligo per essi di trasmettere la domanda tramite il comando da cui dipendono.

Alla domanda definitiva dovranno essere allegati:

1. Uno dei seguenti documenti militari a seconda della posizione militare in cui il candidato si trovi:

a) copia del foglio matricolare per i giovani che siano già stati riconosciuti abili arruolati dai consigli di leva, anche se non abbiano prestato ancora servizio militare; i candidati che siano ufficiali dovranno invece presentare copia dello stato di servizio (dovranno essere applicate marche da bollo da L. 400 per ogni foglio);

b) certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune in cui il candidato ha domicilio, per tutti i giovani che per qualsiasi motivo non siano stati ancora arruolati dai consigli di leva (tale documento dovrà essere rilasciato in carta legale da L. 400);

c) dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nella Aeronautica militare, rilasciata dalla competente capitaneria di porto, per gli iscritti alla leva di mare.

2. Atto provvisorio di sottomissione, redatto in carta libera, secondo l'allegato 7, col quale il genitore o il tutore si obbliga a corrispondere all'Amministrazione aeronautica i contributi previsti dalla legge 10 ottobre 1950, n. 877, relativa al trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica.

3. Documenti comprovanti l'eventuale possesso di titoli di precedenza o preferenza di cui al successivo art. 10.

In particolare i provenienti dalle scuole militari dovranno allegare una dichiarazione del comando della scuola da cui risulti che il candidato ha conseguito il titolo di studio in qualità di allievo della scuola medesima.

I candidati che partecipano al concorso sia nel ruolo naviganti normale che nel ruolo ingegneri dovranno presentare due distinte domande allegando i documenti di cui sopra ad una domanda e facendone espresso riferimento nell'altra.

Art. 9.

Esami

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto e sarà presieduta dal comandante dell'Accademia aeronautica.

Art. 10.

I candidati saranno sottoposti alla prova scritta ed alle prove orali di cui all'art. 1, secondo i programmi annessi al presente decreto, descritti all'allegato 1.

L'esame scritto avrà luogo per tutti i candidati il 3 settembre 1970 nella sede o nelle sedi che verranno successivamente stabilite e delle quali sarà data comunicazione con avviso personale ai singoli candidati.

Le prove orali sia per i candidati del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica che per i candidati del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico avranno inizio in data successiva al 3 settembre 1970 e verranno svolte presso la sede della Accademia aeronautica.

I candidati riceveranno lettera personale di convocazione e dovranno presentarsi muniti di documento di identità valido (tessera di riconoscimento oppure fotografia recentemente autenticata da un notaio o dal segretario del comune di residenza).

I candidati al ruolo naviganti, prima dello svolgimento delle prove orali, saranno sottoposti alle prove attitudinali di cui al precedente art. 6.

Le prove suddette avranno, di massima, la durata di sette giorni.

Tutti i candidati, durante la loro permanenza in accademia, fruiranno di alloggio e di vitto gratuito e dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna dell'istituto previste per gli allievi dell'Accademia aeronautica.

I candidati al ruolo ingegneri saranno lasciati liberi al termine delle prove orali.

L'idoneità per tutti i candidati si intende conseguita quando abbiano riportato la votazione minima di 12/20 in ogni prova di esame.

Per l'esame orale facoltativo di lingue estere non sarà emesso un giudizio di idoneità ma semplicemente assegnata una votazione in ventesimi da uno a venti.

Saranno formate due distinte graduatorie di merito, una per i candidati idonei che abbiano chiesto l'ammissione nel ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica ed una per i candidati idonei che abbiano chiesto l'ammissione nel ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico.

I candidati che abbiano richiesto l'ammissione in entrambi i ruoli saranno compresi nelle due graduatorie secondo l'ordine di merito, e se vincitori in entrambi i ruoli dovranno, prima dell'inizio del corso, dichiarare a quale dei due ruoli desiderano essere ammessi. Tale scelta è irrevocabile, salvo quanto previsto al successivo art. 17, penultimo comma.

Le graduatorie dei candidati risultati idonei saranno formate in base alla somma dei voti riportati nella prova scritta di composizione italiana ed in quella orale di matematica; a questa somma verrà aggiunto un punto per ogni prova di lingua estera sostenuta dal candidato sempre che la votazione riportata sia compresa tra i 16/20 ed i 18/20; due punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20.

Nella formazione delle predette graduatorie sarà inoltre tenuto conto delle norme sancite dai regi decreti 13 febbraio 1936, n. 448 e 29 marzo 1943, n. 388, riflettenti rispettivamente le precedenze stabilite per i provenienti dai collegi militari e dagli istituti dell'ONFA. A parità di merito nelle graduatorie di cui sopra si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti le graduatorie dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Le graduatorie di merito dei candidati risultati idonei al concorso saranno approvate con decreto ministeriale.

Saranno ammessi a frequentare la prima classe dei corsi regolari, ruolo naviganti e ruolo ingegneri, i candidati inclusi nelle rispettive graduatorie di merito fino alla copertura dei posti messi a concorso per ciascun ruolo.

I candidati ammessi in accademia assumeranno la qualifica di allievi, i militari dovranno rinunciare al grado eventualmente rivestito.

Fino a trenta giorni dalla data di convocazione fissata dal comando dell'accademia le ammissioni dei candidati idonei si intenderanno effettuate in prova. Gli allievi che, entro detto termine, decidessero di rinunciare all'ammissione potranno farlo senza ulteriori formalità e, se minorenni, senza il consenso dei genitori o tutori, i quali saranno soltanto preventivamente avvertiti dal comando accademia.

Il Ministero della difesa, in caso di rinuncia da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di ammettere, seguendo l'ordine di graduatoria, il numero di idonei occorrente per coprire i posti lasciati disponibili dai rinunciatari.

Art. 11.

Presentazione della documentazione da parte dei candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito

I candidati utilmente collocati nelle graduatorie dovranno presentare, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione di esito del concorso, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita (non certificato), su carta da bollo da L. 400;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal comune di residenza, ovvero atto di notorietà dal quale risulti che il concorrente si trova in condizioni di potere acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare, ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 13 giugno 1912, n. 555 (non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto);

3) certificato generale (e non semplice certificato penale) del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400. Per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia (non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto);

4) certificato di stato libero su carta da bollo da L. 400 (non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto). In luogo di due distinti certificati, di cittadinanza e di stato libero, i candidati potranno presentare un unico certificato cumulativo qualora entrambi i requisiti debbano essere certificati da uno stesso ufficio;

5) diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 2, lettera *f*).

Nel caso che il diploma originale non sia stato ancora rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il documento della competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

Coloro che abbiano conseguito un titolo di studio estero e lo abbiano già allegato alla domanda provvisoria, ai sensi del precedente art. 4 sono esonerati dal presentare altro titolo di studio.

Il diploma originale resterà depositato presso il comando accademia che provvederà ad allegare alla documentazione di concorso una copia autentica, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Il comando accademia restituirà agli allievi del ruolo naviganti normale il ripetuto diploma al termine del ciclo di studi o all'atto in cui essi cesseranno di appartenere all'istituto.

Per quanto concerne gli allievi del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico il titolo di studio in questione sarà depositato presso la competente università all'atto della loro iscrizione al terzo anno della facoltà di ingegneria o verrà consegnato all'allievo se questi cesserà di appartenere all'istituto durante o al termine dei primi due anni di corso.

I concorrenti che presentino certificati comprovanti il possesso di titoli di studio superiori a quello richiesto per la ammissione all'Accademia aeronautica hanno l'obbligo di presentare anche il titolo di studio di cui al presente articolo;

6) atto di assenso del padre o, in mancanza di questi, della madre o, in mancanza di entrambi i genitori, del tutore (se il giovane è minorenne) o del curatore (se il giovane è emancipato). Tale atto deve essere redatto dal sindaco secondo i modelli di cui al regolamento sul reclutamento dell'Esercito (vedi allegato 6) su carta bollata da L. 400 e dovrà contenere l'indicazione del ruolo al quale il giovane è stato ammesso.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata presso le altre amministrazioni e, per altri concorsi, presso l'Amministrazione aeronautica.

Per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, il comando accademia si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Le copie di atti o certificati, anche se ottenuti con procedimenti meccanici e fotografici, possono essere validamente prodotti in luogo degli originali quando siano debitamente autenticate.

L'autentica di cui al precedente comma può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Con decreto del Ministro per la difesa, saranno ammessi ai corsi dell'accademia in qualità di allievi i candidati iscritti nelle graduatorie di merito di cui al precedente art. 10 e compresi secondo l'ordine risultato dalle graduatorie stesse nel numero dei posti messi a concorsi.

Art. 12.

Esclusione dal concorso

Il Ministro per la difesa potrà escludere con decreto motivato dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 13.

Atto di sottomissione definitivo

Al momento dell'ammissione in accademia dei candidati risultati vincitori, il genitore o il tutore deve obbligarsi con regolare atto di sottomissione a corrispondere all'Amministrazione aeronautica i contributi previsti dalla legge 10 ottobre 1950, n. 877, relativa al trattamento economico degli allievi delle accademie militari per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, e cioè:

a) le spese di manutenzione del vestiario;

b) tutte le spese relative all'istruzione, per i libri di testo, sinossi e oggetti di cancelleria;

c) tutte le spese di carattere personale e straordinario e qualsiasi altra spesa che venga disposta dall'Amministrazione aeronautica.

Tale atto, da valere come atto pubblico, redatto conforme all'allegato 7 su carta bollata da L. 400, dovrà essere autenticato dal notaio nella forma prescritta dalla vigente legge notarile (numero repertorio, eventuale rinuncia assistenza testimoni, ecc.), registrato presso l'ufficio atti privati ed inviato alla Direzione dei servizi di commissariato - Ufficio conti allievi - Accademia aeronautica.

Art. 14.

Premi di studio

Per gli allievi del ruolo naviganti normale dell'Accademia aeronautica che si distinguono maggiormente per profitto negli studi e per attitudine al volo, sono istituiti i seguenti premi di studio:

1. Fondazione caduti dell'Aeronautica istituita dalla Banca d'Italia, fissa annualmente i seguenti premi:

a) L. 100.000 per un allievo appartenente alla prima classe;

b) L. 100.000 per un allievo appartenente alla seconda classe;

c) L. 100.000 e 50.000 per due allievi appartenti alla terza classe.

Il premio di studio di cui alla lettera *a*) è assegnato in base alla graduatoria risultante dagli esami di concorso. I premi di studio di cui alle lettere *b*) e *c*) sono assegnati in base alle graduatorie dell'esito degli esami di fine anno accademico per il passaggio dalla prima alla seconda classe e da questa alla terza, al voto riportato in attitudine militare, al volo, alla condotta.

Tutti i premi sono assegnati il 28 marzo di ogni anno.

2. Fondazione dott. Giuseppe Bucci, costituita con capitale nominale di L. 3.660.000.

Il reddito annuo è devoluto a favore di un allievo della seconda e un allievo della terza classe di famiglia italiana e di condizione disagiata, i quali durante i corsi di studio e di addestramento e nelle prove finali abbiano dimostrato di possedere i requisiti necessari per contribuire alla maggiore potenza dell'Ala italiana.

La ripartizione fra i due allievi sarà effettuata in ragione di 3/5 e 2/5 secondo il merito.

3. Unione militare, che bandisce ogni anno un concorso, per due premi di studio in denaro da attribuire a due allievi dell'Accademia aeronautica maggiormente distintisi nello studio e classificatisi nei primi posti della graduatoria degli approvati nella prima sessione di esami.

A questo premio possono concorrere, oltre gli allievi del ruolo naviganti normale, anche gli allievi degli altri ruoli.

4. Fondazione aspirante ufficiale pilota Bruno Francin, costituita con capitale nominale di L. 200.000 in titoli di Stato (rendita 5 per cento).

La rendita annua è devoluta a favore dell'allievo del terzo anno, scelto fra i profughi giuliani o dalmati o, in mancanza, tra i nati delle Tre Venezie, compreso nel primo terzo della graduatoria risultante dall'esito degli esami di fine anno accademico per passaggio dalla seconda alla terza classe.

Art. 15.

Validità degli studi

In base alle disposizioni di legge in vigore gli studi compiuti durante i primi due anni dell'accademia aeronautica sono validi per il proseguimento degli studi di ingegneria presso le rispettive facoltà universitarie, per quegli allievi che siano in possesso del prescritto titolo di studio. Al termine dei corsi regolari gli allievi conseguono il « Diploma dell'Accademia aeronautica ».

Art. 16.

Dimissioni dall'Accademia

Gli allievi possono essere dimessi dall'Accademia:

a) a domanda;

b) di autorità: per motivi disciplinari o di salute oppure per deficiente attitudine militare o professionale (in genere o di volo) che sarà in particolare accertata durante il primo anno di corso.

Gli allievi del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico possono inoltre essere dimessi nel caso contemplato dal successivo art. 18.

Tale provvedimento è inappellabile.

Coloro che, per una delle cause accennate nel presente articolo, vengono dimessi dall'istituto, sono prosciolti dalla

ferma speciale contratta all'atto dell'ammissione in accademia. La loro posizione nei confronti degli obblighi di leva sarà regolata in conformità delle disposizioni vigenti in materia di reclutamento.

Art. 17.

Norme per gli allievi del ruolo naviganti normale

I corsi per allievi del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica hanno la durata di tre anni accademici seguiti da un quarto anno di perfezionamento.

Gli allievi ammessi in accademia assumono, all'atto stesso dell'ammissione, l'obbligo di arruolarsi nell'Aeronautica militare con la ferma di anni sei.

Nei primi due anni di corso gli allievi sono equiparati a tutti gli effetti al grado di aviere e, come tali, soggetti alle leggi ed ai regolamenti in vigore per i militari dell'Aeronautica in genere e per gli allievi della accademia in particolare.

Al termine dell'anno accademico gli allievi sono sottoposti agli esami su tutte le materie teoriche e pratico-professionali di insegnamento.

Le sessioni di esami sono due.

All'inizio del terzo anno è conferita agli allievi la qualifica di aspiranti ufficiali; tale qualifica ha valore ai soli effetti amministrativi e dà diritto al trattamento economico corrispondente a quello di maresciallo di prima classe.

Gli allievi che avranno conseguito il brevetto di pilota di aeroplano e superato, alla fine del terzo anno, gli esami finali di idoneità, saranno nominati Sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale.

Con tale grado frequenteranno il corso di perfezionamento.

Gli allievi riconosciuti durante il secondo o il terzo anno accademico non più in possesso dei requisiti fisici o dell'attitudine necessaria per il conseguimento del brevetto di pilota militare, possono aspirare alla nomina a sottotenente in S.p.e. del ruolo servizi dell'Arma aeronautica, purchè su proposta del comando dell'accademia, il Ministero li ritenga, con suo giudizio insindacabile, per condotta, per doti militari ed intellettuali, idonei a continuare il corso. In tal caso sono esonerati dal pilotaggio e seguono il corso regolare con gli stessi programmi, più le materie inerenti alle mansioni del ruolo servizi.

Ottenuta l'idoneità in tutti gli esami, saranno nominati sottotenenti in S.p.e. dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

I predetti allievi, se siano forniti di titolo di studio valido per la iscrizione ai corsi di laurea in ingegneria, possono far domanda di essere trasferiti al corrispondente anno dei corsi regolari destinati al reclutamento degli ufficiali in S.p.e. del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

Nella domanda gli interessati debbono dichiarare di voler assumere l'obbligo di rimanere in servizio fino allo scadere dei periodi indicati nel successivo art. 19.

Art. 18.

Norme per gli allievi del ruolo ingegneri

Gli allievi del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico, reclutati in base al presente bando di concorso, all'atto dell'ammissione in accademia debbono assumere l'obbligo continuativo di volo e l'obbligo di rimanere in servizio fino allo scadere dei periodi indicati nel successivo art. 19, salvo i casi di dimissione.

Gli allievi che, al termine del secondo anno di corso di accademia, abbiano superato gli esami in tutte le materie del biennio propedeutico di ingegneria ed in quelle riguardanti la preparazione militare, sono inviati alla facoltà di ingegneria di una università o di un politecnico per frequentarvi il triennio di studi di applicazione e conseguire la laurea in ingegneria. Essi dovranno superare gli eventuali esami nelle materie aggiuntive che potranno essere richieste dalle facoltà.

La sede universitaria, il corso di laurea ed eventualmente la sezione del triennio di studi di applicazione sono determinati dal Ministero della difesa.

In sede di assegnazione degli allievi ad uno dei corsi di laurea in ingegneria, nonchè ad una sezione ed indirizzo, sarà tenuto anche conto, compatibilmente con le esigenze della amministrazione, del desiderio espresso dagli interessati.

Gli allievi suddetti conseguono la qualifica di aspirante ufficiale del Corpo del genio aeronautico con la stessa decorrenza degli allievi del corrispondente corso regolare destinato al reclutamento degli ufficiali in S.p.e. del ruolo naviganti normale.

Gli aspiranti ufficiali che al termine del primo anno di studi di applicazione, compresa la sessione autunnale, abbiano superato, negli insegnamenti previsti per detto anno dagli statuti dell'università o del politecnico frequentato, il numero di esami fissato dal decreto ministeriale in vigore alla data di inizio dell'anno accademico corrispondente alla loro anzianità da aspirante e che abbiano inoltre superato gli esami nelle materie militari stabilite nel piano di studi dell'accademia aeronautica, sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri con anzianità decorrente dalla data del conseguimento della qualifica di aspirante ufficiale.

Durante il suddetto primo anno di studi, gli aspiranti ufficiali sono sottoposti alle norme interne della facoltà o del politecnico che frequentano, ma continuano ad appartenere all'accademia.

Coloro che non superino gli esami di cui al sesto comma del presente articolo sono dimessi dall'accademia e nominati sottotenenti di complemento del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, con l'obbligo di compiere il servizio di prima nomina.

Art. 19.

I sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico che, al termine del terzo anno di studi applicativi, compresa la sessione autunnale, abbiano conseguito la laurea in ingegneria e superato un esame di cultura militare, secondo il programma stabilito dal Ministero, sono promossi tenenti in servizio permanente effettivo, con l'obbligo di permanere in servizio per un periodo di sei anni. L'anzianità assoluta decorre dalla data del decreto di promozione, quella relativa è determinata sulla base di una media risultante per 3/4 dal voto riportato nell'esame di laurea e per 1/4 dal voto riportato nell'esame di cultura militare.

I sottotenenti che non abbiano potuto completare gli studi nel termine indicato nel comma precedente sono ammessi a completarli nell'anno successivo compresa la sessione autunnale di esame, purchè nel suddetto termine abbiano superato tutti gli insegnamenti previsti dagli statuti dell'universita o del politecnico frequentato per il primo anno di studi applicativi nonchè gli esami in almeno dieci degli insegnamenti complessivamente previsti per il secondo e terzo anno dagli anzidetti statuti.

I sottotenenti di cui al comma precedente sono aggregati al corso successivo a quello cui appartengono.

I sottotenenti che non siano stati ammessi a completare gli studi applicativi in quattro anni e quelli che al termine del quarto anno, compresa la sessione autunnale di esami, non abbiano conseguito la laurea in ingegneria, sono trasferiti nel ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico, con l'obbligo di permanere in servizio per un ulteriore periodo di anni sei. Essi non possono conseguire avanzamento nel nuovo ruolo con decorrenza anteriore alla data del trasferimento.

Art. 20.

Disposizioni amministrative

Le famiglie degli allievi sono tenute a pagare, per ognuno dei primi due anni del corso, le seguenti spese fisse:

a) spese relative all'istruzione per libri di testo, sinossi e cancelleria; fissate nella misura di L. 12.000 annue, da pagarsi in tre rate di L. 4000 ciascuna;

b) spese per la manutenzione del vestiario, salvo se gli allievi siano provenienti dai sottufficiali; fissate nella misura di L. 6000 annue, da pagarsi in tre rate di L. 2000 ciascuna.

Sempre per i primi due anni di corso le famiglie degli allievi sono tenute inoltre a pagare, ogni anno, le seguenti spese variabili:

a) spese straordinarie:

1) medicinali speciali, consulti e cure per le quali sia necessario l'intervento di medici estranei all'istituto;

2) rinnovazione dei capi di corredo;

3) strumenti scientifici e materiale per uso sportivo in dotazione individuale;

4) spese per studi facoltativi (acquisto libri di testo, sinossi, cancelleria e materiale vario necessario per gli studi stessi, quota parte dei compensi fissi di insegnamento dovuti agli insegnanti di materie facoltative);

5) guasti, rotture e perdite dovute a negligenza;

6) anticipi autorizzati eccezionalmente dal comandante in prima dell'accademia;

b) spese di carattere personale, disposte o consentite dalle norme del regolamento interno dell'accademia. Unitamente alla prima rata di spese fisse, è dovuto anche un anticipo di L. 10.000 a garanzia del pagamento delle spese variabili.

Per gli allievi ammessi a ripetere il primo o il secondo anno, oltre alle spese fisse e straordinarie di cui sopra è dovuto il pagamento della retta, fissata nella misura di L. 22.000.

Gli allievi del terzo anno (aspiranti) sono tenuti a pagare le seguenti spese:

a) retta annua fissata nella misura di L. 22.000;

b) spese generali (lavatura, stiratura e riparazione della biancheria, materiali acquistati per la pulizia generale e medicinali, escluse le specialità), fissate nella misura di L. 8000 annue;

c) spese di manutenzione del vestiario, fissate nella misura di L. 6000 annue;

d) spese straordinarie e personali come già indicato per gli allievi del primo e secondo anno;

e) spese relative al materiale didattico e di consumo (libri, cancelleria, ecc.).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 marzo 1970

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1970.
Registro n. 9 Difesa, foglio n. 370.

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DELLE PROVE DI AMMISSIONE

I concorrenti dovranno mostrarsi preparati sull'intero programma riportato, prescindendo dal maggiore o minore sviluppo dato alle varie parti negli istituti di provenienza.

Prova scritta di composizione italiana

La prova consisterà in un esame scritto di composizione italiana a scelta del candidato, su uno dei temi assegnati.

Per la prova verranno assegnati tre temi di cultura generale corrispondente alle discipline storiche, politiche, sociali, letterarie, filosofiche e geografiche impartite con i programmi degli istituti di istruzione media superiore.

La prova scritta (originale e minuta) sarà redatta su appositi fogli di carta portanti il timbro ufficiale dell'Istituto e vistati da un membro della commissione.

L'angolo superiore destro di ogni foglio sarà gommato. Il concorrente apporrà il proprio nome e cognome quindi ripiegherà e salderà il foglio in modo che il proprio nome e cognome non siano visibili.

Questa prova e intesa a consentire alla commissione di formarsi un esatto concetto, oltre che della padronanza del materiale linguistico da parte del concorrente e dell'attitudine ad esprimere le proprie idee in forma semplice e chiara, anche della sua maturità di pensiero, della sua cultura e della sua capacità di sintesi e di ragionamento.

Durata massima dell'esame: 6 ore.

Prova orale di matematica

L'esame orale di matematica verterà su uno o più degli argomenti contenuti nel programma che segue.

I candidati devono dimostrare di avere bene inteso i concetti e le dimostrazioni più significative, di esprimersi in maniera propria e di fare giusto uso dei simboli. Devono dimostrare, inoltre, di saper risolvere i problemi, anche numerici, più semplici di algebra, geometria e trigonometria.

Durata massima dell'esame: 40 minuti.

PROGRAMMA DELLA PROVA ORALE DI MATEMATICA

Algebra

Numeri razionali relativi: proprietà formali e operazioni su di essi.

Calcolo letterale, con particolare riguardo alla trasformazione e semplificazione di espressioni letterali contenenti operazioni di addizione e moltiplicazione.

Prodotti notevoli, quadrato e cubo di un polinomio, divisione di due polinomi in una variabile. Regola di Ruffini. Casi semplici di decomposizione di polinomi in fattori.

Frazioni algebriche: operazioni su di esse. Calcolo di una espressione algebrica, intera, o fratta, per assegnati valori numerici delle lettere che vi figurano.

Equazioni e problemi di primo grado ad una incognita. Disequazioni di primo grado.

Sistemi di equazioni di primo grado. Problemi di primo grado a due o più incognite.

Concetto di numero reale; rappresentazione decimale, confronto di numeri reali; operazioni fondamentali su di essi.

Calcolo dei radicali e potenze ad esponente fratto.

Formula risolutiva dell'equazione di secondo grado e sua discussione. Relazione fra le radici ed i coefficienti di una equazione di secondo grado. Decomposizione di un trinomio di secondo grado in fattori lineari. Regola dei segni (di Cartesio).

Equazioni irrazionali riducibili ad equazioni di primo e secondo grado. Esempi semplici di equazioni e sistemi di equazioni di grado superiore al primo. Problemi riconducibili ad equazioni di secondo grado. Applicazione dell'algebra alla geometria.

Progressioni aritmetiche e geometriche: proprietà relative.

Cenni sulle potenze ad esponente reale qualsiasi. Equazioni esponenziali.

Logaritmi e loro proprietà. Uso delle tavole logaritmiche.

Geometria

Criteri d'uguaglianza dei triangoli.

Rette perpendicolari.

Luoghi geometrici.

Circonferenze e cerchio: archi e settori. Posizioni mutue di una retta e di una circonferenza e di due circonferenze.

Costruzioni geometriche fondamentali.

Rette parallele. Somma degli angoli di un poligono. Quadrangoli convessi particolari e loro proprietà.

Punti notevoli di un triangolo. Angoli nel cerchio. Poligoni regolari.

Equivalenza delle figure piane. Teorema di Pitagora. Trasformazione di un poligono in un quadrato equivalente. Grandezze commensurabili ed incommensurabili. Rapporto di due grandezze omogenee. Rapporto di due grandezze come quoziente fra le loro misure.

Proporzioni tra grandezze: loro proprietà. Classi di grandezze direttamente ed inversamente proporzionali. Teorema di Talete, suo inverso e suoi corollari. Costruzione del quarto proporzionale dopo tre segmenti dati e del terzo proporzionale continuo dopo due segmenti dati. Divisione di un segmento in due parti di assegnato rapporto.

Poligoni simili. Criteri di similitudine dei triangoli.

Applicazione (teorema sulle corde e sulle secanti di una circonferenza, costruzione del medio proporzionale tra due segmenti, costruzione della sezione aurea di un segmento).

Rapporto dei perimetri e delle aree di due poligoni simili. Area dei poligoni: formule relative.

Rettificazione della circonferenza e quadratura del cerchio. Misure di archi e di settori circolari.

Rette parallele nello spazio. Retta e piano perpendicolari. Piani perpendicolari.

Rette e piano paralleli. Piani paralleli.

Angolo di due rette sghembe. Angolo di una retta con un piano. Distanza di due rette sghembe.

Diedri e angoloidi. Misure dei diedri. Criteri di uguaglianza dei diedri. Definizione di poliedro.

Prisma e parallelepipedo. Piramide. Cenno sui poliedri regolari.

Cilindro. Cono. Sfera e figure sferiche (calotte, fusi, spicchi e segmenti sferici) aree e volumi relativi.

Sezioni parallele di un angoloide. Cenno sui poliedri simili.

Semplici problemi d'algebra applicata alla geometria.

Trigonometria

Misura degli angoli e degli archi in gradi e in radianti. Ascisse sulla retta e sulla circonferenza.

Coordinate cartesiane (ortogonali) nel piano. Distanza di due punti in funzione delle coordinate di essi.

Definizione e variazione delle funzioni trigonometriche.

Calcolo delle funzioni trigonometriche degli archi seguenti: 18°, 30°, 36°, 45°.

Archi aventi una medesima funzione trigonometrica. Relazioni fondamentali tra funzioni trigonometriche di uno stesso arco e di archi associati.

Riduzione al primo quadrante e al primo semiquadrante. Formule di addizione e sottrazione. Formule di prostaferesi. Formule di duplicazione e bisezione. Identità ed equazioni trigonometriche. Sistemi di equazioni trigonometriche. Trasformazione di una espressione (algebra) in un'altra calcolabile con i logaritmi.

Tavole logaritmiche e pratica del calcolo logaritmico.

Risoluzione dei triangoli rettangoli. Teorema dei seni. Teorema del coseno (o di Carnot). Formule di Briggs. Formule di Nepero. Risoluzione di un triangolo qualunque.

Espressione trigonometrica dell'area di un triangolo: deduzione della formula di Erone.

Raggio del cerchio circoscritto ad un triangolo. Raggio del cerchio inscritto e raggi dei cerchi ex-inscritti.

Esercizi sul calcolo logaritmico trigonometrico con l'uso di tavole a 5 decimali.

Prova orale facoltativa di lingua estera

Il concorrente dovrà dar prova di conoscere la lingua o le lingue prescelte in modo da parlarle e da scriverle correttamente.

Durata massima dell'esame: 15 minuti per ogni lingua.

ALLEGATO 2

Domanda provvisoria

Al Comando dell'Accademia aeronautica - Ufficio concorsi - 80078 POZZUOLI (Napoli).

Il sottoscritto (1) . nato a il . domiciliato a . provincia . codice postale . in via . . n. . chiede di essere ammesso al concorso per l'ammissione alla prima classe dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1970-71.

Il sottoscritto è già in possesso del titolo di studio (2) conseguito nell'anno . . presso l'istituto . . di . . 1ª sessione.

Il sottoscritto è candidato agli esami di (2) . che dovrà sostenere il . . presso l'istituto . di .

Il sottoscritto dichiara inoltre sotto la sua responsabilità:

a) di voler partecipare al concorso per (3) . .,

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . .,

d) di non aver riportato condanne penali (5) . .,

e) di essere iscritto al distretto militare di . o ufficio di leva di . . o capitaneria di porto di . .,

f) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione (6) . .,

g) di consentire, senza riserve, a tutto ciò che è stabilito nella notificazione di concorso;

h) di essere celibe oppure vedovo senza prole.

Dichiara altresì di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguente lingua estera (7) .

., lì .

Il candidato

. .

(Firma leggibile del genitore o tutore se il candidato è minorenne)

---

(1) Cognome e nome (il cognome deve essere scritto in stampatello).

(2) Compilare una sola delle due richieste.

(3) Indicare se si intende partecipare al concorso per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica o per il ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico. Coloro che intendano partecipare al concorso in entrambi i ruoli e ne abbiano i requisiti dovranno presentare due distinte domande.

(4) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(6) Non ancora arruolato dal consiglio di leva - abile arruolato incorporato - rivedibile esonerato - godente di rinvio, ecc.

(7) Limitatamente a non più di 2 lingue tra le seguenti: inglese, tedesco, spagnolo e francese.

ALLEGATO 3

Requisiti somato-funzionali e psico-fisiologici richiesti per l'ammissione all'Accademia aeronautica ruolo naviganti normale.

I requisiti somato-funzionali e psico-fisiologici per l'ammissione all'Accademia aeronautica sono quelli previsti dai vigenti elenchi delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inabilità ai servizi di navigazione aerea — condizioni di idoneità per i caratteri psico-fisiologici (U.S. 2).

Il candidato è sottoposto ad un esame clinico generale corredato da prove strumentali e di laboratorio allo scopo di accertare la sua armonica costituzione e l'integrità anatomo-funzionale dei vari organi ed apparati.

Si riportano qui appresso alcune delle principali cause che costituiscono motivo di non idoneità:

la statura inferiore a m. 1,60;

il visus naturale inferiore a 9/10 in ambo gli occhi o inferiore a 7/10 in un occhio;

anomalie della percezione dei colori;

la non completa integrità della funzione uditiva;

i disturbi della parola (balbuzie, dislalia, disartria).

Il candidato deve possedere inoltre determinati requisiti attitudinali e di personalità.

ALLEGATO 4

Requisiti somato-funzionali e psico-fisiologici richiesti per l'ammissione all'Accademia aeronautica genio aeronautico - ruolo ingegneri.

I requisiti somato-funzionali per l'ammissione all'Accademia aeronautica sono quelli di cui all'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare integrato da norme restrittive previste per gli ufficiali del genio aeronautico.

Si riportano qui appresso alcune delle principali cause che costituiscono motivo di non idoneità:

la statura inferiore a m. 1,60;

la miopia superiore a 5 diottrie;

l'astigmatismo e l'ipermetropia superiori alle 3 diottrie anche in un solo occhio;

il mancato riconoscimento dei colori per trasparenza;

un'acutezza visiva naturale inferiore ad 1/10 in ciascun occhio;

un'acutezza visiva inferiore di 7/10 in ciascun occhio anche dopo correzione con lenti.

Il candidato dovrà possedere inoltre determinati requisiti attitudinali e di personalità.

ALLEGATO 5

Domanda definitiva (in carta bollata da L. 400 e possibilmente dattilografata)

Al comando Accademia aeronautica - Ufficio concorsi - 80078 POZZUOLI (Napoli).

Il sottoscritto (1) . . . . . . nato a . . . . il . . . . . . domiciliato a . . . . provincia . . . . . codice postale . . . in via . . . . n. . chiede di essere ammesso al concorso per l'ammissione alla prima classe dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1970-71.

Il sottoscritto è già in possesso del titolo di studio (2) . . . . . . conseguito nell'anno . . 1ª sessione, 2ª sessione presso l'istituto di . . . . .

Il sottoscritto dichiara, inoltre sotto la sua responsabilità:

a) di voler partecipare al concorso per (2) . . . .;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . .,
d) di non aver riportato condanne penali (4) . .,
e) di essere iscritto al distretto militare di .
o ufficio di leva di . . o capitaneria di porto di . .,
f) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione di (5) . .,
g) di consentire, senza riserve, a tutto ciò che è stabilito nella notificazione di concorso;
h) di essere celibe (oppure vedovo senza prole).

Dichiara altresì di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguente lingua estera (6) .

Allega alla presente domanda i seguenti documenti (7):

1) . .,
2) . .,
3) . .,
4) .

lì .

Il candidato

Firma leggibile del genitore o tutore (solo per i minorenni)

Visto per l'autenticità delle firme (8):

---

(1) Cognome e nome (il cognome deve essere scritto in stampatello).

(2) Indicare se si intende partecipare al concorso per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica o per il ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico. Coloro che partecipano al concorso in entrambi i ruoli dovranno presentare due distinte domande, allegando i documenti ad una domanda e facendone espresso riferimento nell'altra.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(5) Non ancora arruolato dal consiglio di leva - abile arruolato - incorporato - rivedibile - esonerato - godente di rinvio, ecc.

(6) Limitatamente a non più di due lingue tra le seguenti: inglese, tedesco, spagnolo e francese.

(7) Vedi i documenti specificati dall'art. 8 del bando di concorso.

(8) Autenticazione fatta da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i candidati militari è sufficiente il visto del comandante del Corpo. Per coloro che risiedono all'estero la firma potrà essere autenticata dalle autorità consolari.

ALLEGATO 6

Atto di assenso
(per l'arruolamento di un minorenne, su carta bollata da L. 400 rilasciata dal sindaco)

Comune di . . .

L'anno . . e questo dì . . del mese di .
è comparso davanti a me, sindaco del comune suddetto, il sig. (1) . . del minorenne (2) . .
il quale, per secondare la di lui inclinazione, acconsente possa contrarre a tempo debito l'arruolamento nell'Aeronautica militare quale allievo dell'Accademia aeronautica nel (3) . .

In fede di che lo stesso dichiarante ha sottoscritto con me il presente atto.

., lì . . . .

Il dichiarante
. . . . .

Il sindaco
. . . .

(1) Nome e cognome del dichiarante indicando se genitore o tutore.

(2) Nome e cognome del concorrente.

(3) Arma aeronautica - ruolo naviganti normale, o Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri.

ALLEGATO 7

Modello dell'atto di sottomissione
(prescritto dagli articoli 8 e 13
della presente notificazione).

Mediante la presente scrittura, da valere come atto pubblico, io sottoscritto . . . . . . domiciliato a . . . . . . mi obbligo personalmente, a tenore della legge 10 ottobre 1950, n. 877, relativa al trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, la Marina e la Aeronautica, a pagare per il giovane . . . . . . le seguenti spese che mi saranno indicate, con appositi estratti conto, dalla direzione dei servizi di commissariato dell'Accademia dell'aeronautica:

a) le spese di manutenzione del vestiario;
b) le spese relative all'istruzione, per libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria;
c) le spese di carattere straordinario e personale e qualsiasi altra spesa che verrà disposta dall'Amministrazione aeronautica.

Qualora l'allievo . . . . . dovesse essere dimesso dall'Accademia aeronautica, per qualsiasi motivo, mi obbligo a pagare, nel termine di giorni quindici dalla data di spedizione, ogni conto che mi sarà rimesso e m'impegno a restituire entro cinque giorni dal suo rientro in famiglia, tutto il corredo, fornito gratuitamente all'allievo dall'amministrazione al suo ingresso in accademia.

Dichiaro di essere a conoscenza delle « Disposizioni amministrative » pubblicate nel bando di concorso per l'anno accademico 1970-71, alle quali mi sottometto senza riserve e dichiaro di accettare, senza contestazioni, le eventuali modifiche, totali o parziali, che gli organi competenti dovessero apportare alle medesime.

Mi obbligo, infine, ad eleggere, a tutti gli effetti legali il mio domicilio presso la sede dell'Accademia dell'aeronautica.

. . . . ., lì . . . . .

Firma leggibile
. . . .

N. B. — L'atto provvisorio di sottomissione da inviare con la domanda definitiva (art. 8) dovrà essere conforme al modello di cui sopra e redatto in carta semplice.

L'atto definitivo, da prodursi in caso di ammissione in Accademia, dovrà essere redatto conforme al modello di cui sopra e perfezionato come stabilito dall'art. 13.

ALLEGATO 8

Elenco dei capi di corredo costituenti la serie vestiario per gli allievi piloti dell'Accademia aeronautica

1. Asciugatoi da bagno	n.	2
2. Asciugatoio (cm. 40×60)	»	6
3. Asciugamani	»	6
4. Baule o cassa	»	1
5. Berretto di cordellino G.A. (bustina) per divisa giornaliera invernale	»	2
6. Berretto di cordellino G.A. con visiera per divisa ordinaria invernale	»	1
7. Berretto di fresco lana G.A. con visiera per divisa ordinaria estiva	»	1
8. Berretto da volo verde salvia	»	1
9. Bretelle	p.	1
10. Borraccia (in uso temporaneo)	n.	1
11. Borsa completa per toletta	»	1
12. Borsa portatovaglioli	»	2
13. Bottoni gemelli da polso	p.	1
14. Calzari da volo tipo unificato	»	1
15. Cavigliere di tela G.A.	»	2
16. Calze di cotone nero	»	16
17. Calze di lana da montagna	»	3
18. Calze di lana da ginnastica	»	6
19. Calzettoni senza piede	»	2

20. Calze di cotone G.A p. 22
21. Calze di lana da volo invernali » 3
22. Calze di lana da volo estive » 3
23. Camicie di tela bianca . n. 6
24. Camicie di tela G.A. maniche corte . » 4
25. Camicie di tela G.A. per divisa giornaliera . . . » 4
26. Camicie di tela G.A. tipo Oxford . » 3
27. Cappotto di castorino G.A. per divisa ordinaria . » 1
28. Combinazione da volo tipo K-2B . » 2
29. Combinazione da lavoro (in uso temporaneo) . » 3
30. Cravatta nera » 3
31. Colletti bianchi inamidati o nylon . » 8
32. Casco per pilota completo P4 A/2 . » 1
33. Cinturone di cuoio marrone . » 1
34. Cinghia di cuoio per pantaloni . » 1
35. Cintura G.A. con placca metallica (tipo truppa) . » 1
36. Cintura con fibbia metallica . . » 1
37. Distintivi A.M. in lana rossa . » 10
38. Distintivi di classe (vice capo corso - capo corso 2° anno - scelto) (1) . » 4
39. Distintivo per pilota d'aeroplano, in stoffa ricamata (aquila senza corona) n. 2
40. Distintivo per pilota d'aeroplano, in metallo dorato (aquila senza corona) . » 1
41. Distintivo in plastica accademia aeronautica per tute da volo » 2
42. Fazzoletti bianchi di cotone . » 16
43. Giacca a vento impermeabile (in uso temporaneo) . » 1
44. Giaccone di panno G.A. per divisa giornaliera . » 1
45. Giacca di cordellino G.A. per divisa ordinaria invernale » 1
46. Giacca di fresco lana G.A. per divisa ordinaria estiva » 1
47. Giarrettiere . . p. 1
48. Guanti di filo bianco . » 3
49. Guanti di pelle marrone . » 3
50. Giubetto da volo tipo L-2B . n. 1
51. Guanti da volo verde salvia p. 1
52. Impermeabile in fibra poliammidica . n. 1
53. Libretto di istruzione per casco da volo » 1
54. Lettera da applicare sulle tute sportive . » 2
55. Maglie di lana a carne . » 4
56. Magliette di lana sportive (tipo canottiere) . » 2
57. Maglione di lana G.A. per allievi . » 2
58. Maglie sportive di lana . » 3
59. Maglie bianche di cotone estive (tipo canottiere) . » 6
60. Maglie di cotone estive (tipo marina) . » 6
61. Mutande di tela corte » 10
62. Mutandina da bagno . » 1
63. Mutandina di tela bianca da ginnastica . » 3
64. Numeri metallo del corso . » 4
65. Occhiali da sole . » 1
66. Piastrina riconoscimento . » 1
67. Pugnale per pilota . » 1
68. Pantaloni in tela G.A. corti . » 2
69. Pantaloni di pettinato G.A. (senza tasche laterali due taschini alla cintura) . » 2
70. Pantaloni di fresco lana G.A. (senza tasche laterali due taschini alla cintura) . » 2
71. Pantaloni di fresco lana G.A. per divisa ordinaria estiva . . » 2
72. Pantaloni di cordellino G.A. per divisa ordinaria invernale » 2
73. Pantalone di pettinato G.A. corto a gambale (all'inglese) (in uso temporaneo) . » 1
74. Pantalone anti-G tipo CSU-3/P . » 1
75. Pantofole . p. 1
76. Pigiama . . . n. 3
77. Pugnaletto dorato con manico di madreperla completo di pendagli » 1
78. Sacchetto per casco da volo . » 1
79. Sacchetto per biancheria » 2
80. Sottotute da volo invernali . » 2
81. Sottotute da volo estive . » 2
82. Scarpe basse cuoio nero . p. 2
83. Scarpe di tela per ginnastica . » 3
84. Scarpe alte nere tipo A.M. » 4
85. Scarpe da montagna . » 1
86. Stivaloni (in uso temporaneo) . » 1
87. Sospensori elastici a fasce n. 2
88. Spazzole per scarpe . . . . » 2
89. Stellette per tenute diverse . . . . n. 10
90. Tascapane (in uso temporaneo) . . . . » 1
91. Tute sportive . . . . » 2
92. Targhetta di plastica portanome . . . . » 1
93. Uose di tela bianca . . . . p. 2
94. Talloncino di plastica per tuta da volo con nome e gruppo sanguigno . . . . n. 5
95. Valigia per indumenti da volo . . . . » 1
96. Valigia o cassetta . . . . » 1
97. Zoccoli di legno . . . . p. 1

---

(1) Per ciascun tipo, per i soli allievi che debbono fregiarsene.

Avvertenza - Gli indumenti speciali inclusi nella presente tabella potranno essere distribuiti soltanto se l'uso di essi si renderà necessario in relazione alle particolari attività previste dal programma addestrativo.

ALLEGATO 9

Elenco dei capi di corredo costituenti la serie vestiario per gli allievi (1° anno) dell'Accademia aeronautica

1. Asciugatoi da bagno . . . . n. 2
2. Asciugatoi (cm. 40×60) . . . . » 6
3. Asciugamani . . . . » 6
4. Baule o cassa . . . . » 1
5. Berretto di cordellino G.A. (bustina) per divisa giornaliera invernale . . . » 2
6. Berretto di cordellino G.A. con visiera, per divisa ordinaria invernale . . . » 1
7. Berretto di fresco lana G.A. con visiera, per divisa ordinaria estiva . . » 1
8. Bretelle p. 1
9. Borraccia (in uso temporaneo) . n. 1
10. Borsa completa per toletta » 1
11. Borsa portatovaglioli » 2
12. Bottoni gemelli da polso . . . p. 1
13. Cavigliere di tela G.A. . » 2
14. Calze di cotone nero . . » 16
15. Calze di lana da montagna . » 3
16. Calze di lana da ginnastica . . » 6
17. Calzettoni senza piede . » 2
18. Calze di cotone G.A. . » 22
19. Camicie di tela bianca . . . . n. 6
20. Camicie di tela G.A. maniche corte . . » 4
21. Camicie di tela G.A. per divisa giornaliera . » 4
22. Camicie di tela G.A. tipo Oxford . » 3
23. Cappotto di castorino G.A. per divisa ordinaria . » 1
24. Combinazione di lavoro (in uso temporaneo) . » 3
25. Cravatta nera » 3
26. Colletti bianchi inamidati o nylon . » 8
27. Cinturone di cuoio marrone . . » 1
28. Cinghia di cuoio per pantalone . » 1
29. Cintura G.A. con placca metallica (tipo truppa) . » 1
30. Cintura con fibbia metallica . » 1
31. Distintivi A.M. in lana rossa » 10
32. Distintivi di classe (vice capo corso - capo corso 2° anno - scelto) (1) . » 4
33. Fazzoletti bianchi di cotone . » 16
34. Giacca a vento impermeabile (in uso temporaneo) . » 1
35. Giaccone di panno G.A. per divisa giornaliera . » 1
36. Giacca di cordellino G.A. per divisa ordinaria invernale » 1
37. Giacca di fresco lana G.A. per divisa ordinaria estiva » 1
38. Giarrettiere p. 1
39. Guanti di filo bianco . » 3
40. Guanti di pelle marrone . » 3
41. Impermeabile in fibra poliammidica . n. 1
42. Lettera da applicare sulle tute sportive » 2
43. Maglie di lana a carne . » 4
44. Magliette di lana sportive (tipo canottiere) » 2
45. Maglione di lana G.A. per allievi . » 2
46. Maglie sportive di lana » 3
47. Maglie bianche di cotone estive (tipo canottiere) . » 6
48. Maglie bianche di cotone estive (tipo marina) . » 6
49. Mutande di tela corte . . » 10
50. Mutandina da bagno . . » 1
51. Mutandina di tela bianca da ginnastica . . » 3

52. Numeri metallo del corso . n. 4
53. Pantaloni di tela G.A. corti . » 2
54. Pantaloni di pettinato G.A. (senza tasche laterali due taschini alla cintura) . » 2
55. Pantaloni di fresco lana G.A. (senza tasche laterali due taschini alla cintura) . . . » 2
56. Pantaloni di fresco lana G.A. per divisa ordinaria estiva . . . » 2
57. Pantaloni di cordellino G.A. per divisa ordinaria invernale . » 2
58 Pantaloni di pettinato G.A. corti a gambale (all'inglese) in uso temporaneo . » 1
59. Pantofole . p. 1
60. Pigiama . . . n. 3
61. Pugnaletto dorato con manico di madreperla completo di pendagli . » 1
62. Sacchetto per biancheria » 2
63. Scarpe basse cuoio nero . p. 2
64. Scarpe di tela per ginnastica . » 3
65. Scarpe alte nere tipo A.M. . » 4
66. Scarpe da montagna . . » 1
67. Stivaloni (in uso temporaneo) . » 1
68. Sospensori elastici a fasce . n. 2
69. Spazzole per scarpe » 2
70. Stellette per tute diverse . . » 10
71. Tascapane (in uso temporaneo) » 1
72. Tute sportive » 2
73. Targhette di plastica portanome . . » 1
74. Uose di tela bianca p. 2
75. Valigia o cassetta n. 1
76. Zoccoli di legno . p. 1

(1) Per ciascun tipo, per i soli allievi che debbono fregiarsene.

Avvertenza - Gli indumenti speciali inclusi nella presente tabella potranno essere distribuiti soltanto se l'uso di essi si renderà necessario in relazione alle particolari attività previste dal programma addestrativo.

(3072)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per merito distinto, per titoli ed esami, ai fini del passaggio anticipato alla 3ª classe di stipendio, a posti di insegnante d'arte applicata disponibili al 1° ottobre 1969 negli istituti d'arte.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Vista la legge 16 luglio 1960, n. 727;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;
Vista la legge 19 ottobre 1965, n. 1204;

Decreta:

Art. 1.

Concorsi per merito distinto - Posti a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi per merito distinto, per insegnante d'arte applicata in servizio negli istituti statali d'arte, relativi a posti di ruolo organico disponibili al 1° ottobre 1969.

Detti concorsi sono per esame e titoli, ai fini del passaggio anticipato alla 3ª classe di stipendio e riguardano i seguenti gruppi di materie:

Materie o gruppi di materie	Numero dei posti messi a concorso
1. Decorazione pittorica - Decorazione murale - Pittura decorativa - Decorazione applicata all'industria - Decorazione industriale	2
2. Decorazione plastica - Scultura decorativa - Lavorazione del marmo e della pietra - Lavorazione dell'alabastro - Intaglio in marmo - Formatura e stucco - Formatura	1
3. Ceramica - Decorazione ceramica - Decorazione e smaltatura ceramica - Decorazione e plastica ornamentale ceramica - Foggiatura al tornio - Formatura e stampatura - Formatura, tornitura e cottura ceramica - Forni - Cottura - Terracotta . . .	2
4. Ferro battuto - Ferro battuto e sbalzo - Sbalzo e cesello - Sbalzo, incisione e smaltatura dei metalli - Smalto su metalli - Lavorazione dei metalli - Oreficeria - Fonderia artistica	3
5. Lavorazione del legno - Lavorazione del mobile - Ebanisteria - Ebanisteria e tarsia - Intaglio - Tarsia - Ebanisteria, tarsia e intaglio - Intaglio in legno e plastica ornamentale - Laccatura e doratura del legno	1
6. Tessitura	1
7. Merletto e ricamo - Merletto - Ricamo	1
8. Fotografia artistica	1
9. Disegno di architettura e modellistica	1

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Possono partecipare ai concorsi di cui all'art. 1 coloro che si trovano in servizio alla data del presente bando e che, alla data del 1° ottobre 1968 appartengono al ruolo organico degli insegnanti di materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi e che, alla stessa data, sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovano a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla 3ª classe di stipendio;

b) hanno prestato effettivo servizio per almeno quattro anni;

c) hanno riportato negli anni scolastici 1966-67, 1967-68 e 1968-69 qualifiche non inferiori a «valente».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso, non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di «insufficiente» nè i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso (lettera *a*) del primo comma del presente articolo), il servizio militare prestato in reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 165.

Il servizio prestato in reparti combattenti è computato, ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727, per anno intero, qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra, sempre che il concorrente abbia prestato almeno quattro anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova (art. 4, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743).

Art. 3.

Termini per la presentazione delle domande di ammissione Documentazione - Esclusioni

Le domande di partecipazione al presente concorso per merito distinto, redatte su carta legale da L. 400, devono pervenire con raccomandata, insieme con i titoli e documenti, al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, piazza Luigi Sturzo, 23, Eur-Roma, entro trenta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Nella domanda debbono essere chiaramente indicati:

a) cognome e nome del candidato (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubili);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppi di materie di insegnamento cui si riferiscono i concorsi;

d) sede ed istituto presso cui il candidato è in servizio;

e) data della nomina del candidato nel ruolo organico (specificare se tale nomina sia avvenuta in seguito a concorso

o per assunzione senza concorso, se con periodo di prova o senza, o per passaggio dai ruoli speciali transitori o da istituti e scuole pareggiate statizzati);

f) data della promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio e anzianità nella classe stessa posseduta alla data del 30 settembre 1968;

h) nel caso che il candidato abbia avanzato istanza al Ministero della pubblica istruzione per ottenere il riconoscimento dei servizi ai fini della progressione in carriera con effetto anteriore alla data del 30 settembre 1968 e non gli risulti comunicata ancora la data del relativo provvedimento, richiamerà nella domanda tale circostanza.

Alla domanda il candidato deve allegare:

1) copia dello stato di servizio, su carta legale da L. 400, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione in data non anteriore al 1° ottobre 1969.

Nel caso che il candidato ne sia sprovvisto, la copia va richiesta al Ministero della pubblica istruzione, ispettorato per l'istruzione artistica, divisione 2ª, con apposita domanda in carta legale da L. 400. In tale domanda il candidato può chiedere che la suddetta copia sia allegata d'ufficio alla sua domanda di ammissione al concorso nella quale farà menzione di tale circostanza;

2) certificato in carta legale da L. 400, rilasciato dal capo di istituto, ed attestante le qualifiche riportate negli anni scolastici 1966-67, 1967-68 e 1968-69, e le eventuali sanzioni disciplinari.

Nel caso che il candidato abbia prestato servizio nel suddetto triennio presso istituti diversi, i certificati dovranno essere rilasciati dai rispettivi capi di istituto;

3) tutti i titoli posseduti alla data del 30 settembre 1969 che il candidato ritenga utili ai fini del concorso, tenendo presente quanto stabilito, in merito alla loro valutazione, nel seguente art. 4.

Le opere manoscritte e dattiloscritte non saranno prese in considerazione.

Gli elaborati artistici debbono essere firmati e muniti di autenticazione del capo dell'istituto, che li attesti eseguiti dal concorrente.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti esistenti presso il Ministero della pubblica istruzione o altre amministrazioni.

Agli effetti del computo del servizio prestato in reparti combattenti, di cui all'ultimo comma del presente art. 2:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 debbono presentare la dichiarazione di cui alla circolare 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, su carta legale da L. 400;

b) coloro che parteciparono alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 debbono presentare la dichiarazione, da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, su carta legale da L. 400;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che, dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto-legge 4 marzo 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1918, n. 241, debbono produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, le dichiarazioni integrative e le notificazioni, in bollo da L. 400, di cui alla circolare n. 500 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina.

Non sono ammessi al concorso coloro le cui domande siano pervenute oltre il termine di scadenza o coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti previsti per la partecipazione al concorso stesso.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati del concorso, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta, su carta legale, di rinunciare alla partecipazione al concorso o di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito del concorso stesso.

Art. 4.

Prova d'esame

La prova pratica, per gli insegnanti d'arte applicata, riguarda le materie di insegnamento d'arte applicata negli istituti d'arte e relativi processi tecnici e didattici, in rapporto al carattere ed alla funzione dei detti istituti, nel quadro della cultura figurativa e della produzione artistica industriale.

Art. 5.

Punteggio e sua ripartizione - Valutazione dei titoli - Detrazioni

Ogni commissione giudicatrice dispone di 100 punti, dei quali 75 sono riservati alle prove d'esame e 25 ai titoli.

La valutazione dei titoli sarà effettuata in base alla tabella predisposta dal Ministero della pubblica istruzione in conformità di quanto disposto dal quarto capoverso dell'art. 1 della legge 19 ottobre 1965, n. 1204.

I titoli valutabili debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1969.

Art. 6.

Partecipazione alle prove d'esame - Diario degli esami

Le prove d'esame avranno luogo in Roma.

Del giorno fissato per le prove stesse sarà data comunicazione a ciascun concorrente almeno venti giorni prima di quello in cui dovrà sostenerle. I candidati si intendono ammessi qualora non abbiano ricevuta contraria comunicazione nei giorni che precedono la data stabilita per lo svolgimento della prova del concorso cui hanno chiesto di partecipare e dovranno intervenire alla prova medesima senza attendere alcuno speciale preavviso da parte del Ministero.

Decade dal diritto di sostenere le prove il candidato che non sia presente nel giorno a lui assegnato, a meno che non sia impedito da gravi motivi, che dovranno essere subito comunicati, nel qual caso la commissione, qualora non abbia esaurito i turni riservati alle prove, può ammetterlo a sostenerle in altro turno successivo.

L'argomento della prova è sorteggiato 24 ore prima dello svolgimento di essa e la commissione, nella prima adunanza, stabilisce la durata della prova stessa, in relazione alle esigenze del concorso.

Al termine di ogni seduta, la commissione forma l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione del voto da ognuno di essi riportato. L'elenco, firmato dal presidente della commissione, è pubblicato all'albo della sede della commissione stessa.

Prima della prova d'esame il candidato deve dimostrare la propria identità personale esibendo un documento di riconoscimento, debitamente aggiornato.

Art. 7.

Commissioni giudicatrici

Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del Ministro dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande e sono composte:

da un direttore titolare, presidente, e da due professori titolari nei predetti istituti.

Ogni commissione, nella prima adunanza, elegge fra i propri membri il relatore e il segretario.

Art. 8.

Formazione delle graduatorie

Al termine delle operazioni di concorso, ciascuna commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, e quelle dei vincitori.

Nella graduatoria dei vincitori la commissione comprende, in ordine di merito ed in numero non superiore a quello dei posti da conferire, i concorrenti che abbiano riportato, nelle prove d'esame, una votazione non inferiore a otto decimi, con non meno di sette decimi in ciascuna di esse, ed una votazione complessiva non inferiore a settantacinque centesimi.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio e, subordinatamente, al più anziano di età.

I concorrenti che non abbiano conseguito la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria del concorso, non possono ripeterlo.

Art. 9.

Approvazione delle graduatorie

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

Disposizioni finali

Per quanto concerne le modalità di nomina della commissione giudicatrice e lo svolgimento della prova d'esame, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, nonchè le disposizioni in vigore sui concorsi a cattedre negli istituti e scuole di istruzione artistica.

A norma dell'art. 2 della legge 19 ottobre 1965, n. 1204, qualora i concorrenti compresi nella graduatoria di cui al precedente art. 8 non ricoprano tutti i posti messi a disposizione per il concorso di merito distinto, per titoli ed esami, i posti rimasti disponibili saranno conferiti in ordine di merito ai concorrenti che, pur non avendo raggiunto una votazione complessiva di settantacinque centesimi, abbiano riportato, nelle prove d'esame, una votazione non inferiore a otto decimi, con non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *marzo* 1970
Registro n. 18, *foglio n.* 174

(2927)

Concorso a un posto di alunno presso la scuola di storia moderna e contemporanea annessa all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, per un triennio, riservato a professori di ruolo degli istituti di istruzione secondaria.

IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO STORICO ITALIANO PER L'ETA' MODERNA E CONTEMPORANEA

Visto il regio decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2157;

Visto il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1226, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1934, n. 2124, concernente gli Istituti nazionali di studi storici;

Visto il regolamento per la scuola di storia moderna e contemporanea annessa all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1936, e successive modifiche approvate con i decreti ministeriali 10 ottobre 1951, 20 maggio 1954, 5 febbraio 1958, 16 febbraio 1962 e 17 febbraio 1965;

Sentito il consiglio direttivo dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea;

Bandisce un concorso

ad un posto di alunno presso la scuola di storia moderna e contemporanea annessa all'istituto, per un triennio, riservato a professori di ruolo degli istituti di istruzione secondaria.

Le domande, in carta legale da L. 400, indirizzate al presidente dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, dovranno pervenire, a mezzo plico raccomandato, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Palazzo Italia, piazza Marconi, 00144 Roma-Eur, entro il 15 giugno 1970.

Le domande dovranno essere corredate da:

a) notizia in tre esemplari sull'operosità scientifica;

b) lavori a stampa o qualsiasi altro titolo o documento che si ritenga utile presentare;

c) dichiarazione del capo dell'istituto, da cui il candidato dipende, in data non anteriore di un mese a quella del presente bando, comprovante la data di nascita, la qualifica del candidato medesimo e infine che egli si trova in attività di servizio;

d) dichiarazione con la quale il candidato si impegna, qualora risulti vincitore, a risiedere a Roma durante il periodo di alunnato presso la scuola.

Sono da escludersi alla partecipazione al concorso coloro i quali, alla data del presente bando, abbiano superato il termine di dodici anni dal conseguimento della laurea o, per coloro che sono in possesso di più lauree, dal conseguimento dell'ultima laurea.

I candidati, oltre il francese devono conoscere un'altra lingua straniera (inglese, tedesco, spagnolo). E' in facoltà della commissione giudicatrice accertarsi mediante conversazione o brevi saggi di traduzione orale, se i concorrenti rispondano a tale requisito.

In base alla graduatoria proposta dalla commissione giudicatrice ed approvata dal Ministero della pubblica istruzione, il vincitore sarà comandato presso la scuola per un triennio; il servizio quivi prestato avrà valore a tutti gli effetti di legge come periodo di effettivo servizio, salvo il disposto dell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629.

Ai membri della scuola è fatto divieto di assumere o conservare, senza autorizzazione del presidente dell'istituto, qualsiasi altra occupazione o incarico, sotto pena di cessare di far parte della scuola stessa.

Roma, addì 11 marzo 1970

Il presidente: CIASCA

(2975)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Potenza

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 5 agosto 1969, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Potenza;

Visto il decreto ministeriale in data 5 marzo 1969, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Potenza, nell'ordine appresso indicato:

1. Cappello dott. Agostino	punti	85,18	su 132
2. Coiro dott. Giovanni	»	83,22	»
3. Caimmi dott. Luigi	»	82,75	»
4. Pedrola Franco	»	82,59	»
5. Lo Iacono dott. Domenico	»	78 —	»
6. Ferri dott. Pasquale	»	77 —	»
7. Luciani dott. Antonio	»	71,75	»
8. Procaccini Domenico	»	70,81	»
9. Palatiello Vincenzo	»	70,36	»
10. Montefusco dott. Gerardo	»	69	»
11. Simeone dott. Mariangelo	»	68,72	»
12. Pulli dott. Italo	»	67,50	»
13. Ciliberto dott. Luigi	»	66,50	»
14. Tollis dott. Aldo	»	65,86	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1970

p. *Il Ministro*: SARTI

(2840)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 20 febbraio 1970, n. 4.

Provvedimenti di assistenza creditizia a coltivatori diretti assuntori di masi chiusi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 10 *marzo* 1970)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per agevolare l'assunzione dei masi chiusi da parte di coltivatori diretti aventi diritto in base alle norme di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 7 febbraio 1962, n. 8, la provincia è autorizzata a concedere con le modalità e nella misura di cui alla presente legge un contributo annuo costante sui mutui contratti dai suddetti presso istituti di credito, comprese le casse rurali.

Agli effetti della presente legge sono considerati coltivatori diretti le persone le quali ricavano il loro reddito principale dalla lavorazione della terra.

I beneficiari del contributo di cui alla presente legge sono tenuti a restituire i contributi concessi dalla provincia, qualora vengano meno volontariamente alla qualifica di proprietari-coltivatori diretti.

Art. 2.

Possono beneficiare del contributo di cui alla presente legge gli assuntori di masi chiusi per successione legittima o testamentaria oppure per atti tra vivi, purchè in quest'ultimo caso appartengano alle prime tre categorie indicate nell'art. 18 del testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi, i quali entro il periodo di un anno dall'intavolazione del diritto di proprietà del maso al proprio nome, presentino domanda alla giunta provinciale, indicando l'istituto di credito presso il quale desiderano che venga acceso il mutuo.

Possono inoltre beneficiare del contributo coloro i quali allo atto dell'assunzione erano coeredi ed hanno acquistato successivamente il maso dall'assuntore dello stesso. In questi casi il contributo può essere concesso solo in quanto l'assuntore del maso abbia contratto un mutuo agevolato ai sensi della presente legge e per la durata necessaria per l'estinzione dello stesso. Comunque, non è ammissibile il contributo per due mutui contemporaneamente.

La disposizione di cui al primo comma di quest'articolo si applica tuttavia a coloro i quali essendo tenuti all'integrazione della quota riservata ai legittimari, entro due anni dalla data della sentenza passata in giudicato sull'azione di riduzione o dalla data dell'avvenuta conciliazione extra-giudiziale presenteranno domanda alla Giunta provinciale per ottenere il contributo.

Art. 3.

Il contributo costante per mutui di cui all'art. 1 sarà concesso per un periodo massimo di 15 anni e sino ad un importo del 4% sui mutui contratti. L'ammontare del contributo è stabilito con riguardo alla redditività dell'azienda agricola e con riguardo al numero degli eredi cedenti da liquidare.

Alle aziende agricole di montagna può essere concesso un contributo costante fino al 5% sui mutui contratti. Ai sensi della presente legge si intendono per aziende agricole di montagna quelle aziende nelle quali per ragioni climatiche, per la situazione delle comunicazioni esterna ed interna oppure per l'inclinazione del sito, esistono condizioni particolarmente gravose di vita e di produzione. La Giunta provinciale con regolamento dovrà accertare le aziende per le quali si verificano questi presupposti, ogni qualvolta vengano presentate le domande per ottenere il contributo.

Il Presidente della Giunta provinciale è autorizzato a stipulare speciali convenzioni con gli istituti di credito per regolare la concessione dei mutui, le modalità, i criteri generali per la richiesta delle garanzie ed ogni altro particolare attinente.

Art. 4.

La concessione del contributo sui mutui contratti è disposta con deliberazione della Giunta provinciale, su proposta dello Assessore provinciale all'agricoltura cui è demandata l'istruttoria delle domande in ordine al possesso dei requisiti, al soddisfacimento di eventuali obblighi, al valore effettivo del maso e delle modalità stabilite dall'istituto di credito per l'accensione del mutuo. La determinazione del valore effettivo del maso assunto avviene in base ad una stima eseguita per incarico della giunta provinciale da un esperto in materia agraria, il quale è compreso nell'elenco ufficiale di cui all'art. 25-*b*, primo comma, della legge provinciale 23 ottobre 1959, n. 10.

Qualora risulti che i capitali mutuati o parte di essi siano stati impiegati a scopo diverso da quello contemplato nella presente legge, il contributo sarà revocato ed il concessionario tenuto a restituire l'importo corrispondente al contributo già goduto. Non può usufruire dei benefici a norma della presente legge chi ottiene altri contributi previsti da leggi statali o regionali per l'acquisto della proprietà fondiaria.

Art. 5.

Nel bilancio provinciale è costituito annualmente un fondo per l'attuazione della presente legge. Le somme eventualmente non impiegate nei singoli esercizi finanziari non vanno in economica, ma possono essere utilizzate negli esercizi successivi. Per l'anno 1969 tale fondo è costituito dall'importo di lire 350.000.000 di cui al cap. 1175 del bilancio di previsione 1969.

Norme transitorie

Art. 6.

Le disposizioni della presente legge possono essere applicate anche a favore di coloro i quali potevano beneficiare del concorso negli interessi ai sensi della legge provinciale 6 agosto 1963, n. 10, purchè entro il termine improrogabile di un anno dall'entrata in vigore della presente legge presentino domanda alla giunta provinciale per ottenere il contributo.

Art. 7.

Del contributo possono usufruire anche coloro per i quali a partire dalla data 1° luglio 1968 esistevano i presupposti richiesti dall'art. 2, secondo comma, della presente legge.

Disposizioni finali

Art. 8.

Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge provinciale 6 agosto 1963, n. 10.

Restano tuttavia in vigore le convenzioni con gli istituti di credito stipulate in base all'art. 2 della legge provinciale 21 settembre 1956, n. 8, nonchè in base all'art. 3 della legge provinciale 6 agosto 1963, n. 10.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(2794)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.